

I discorsi criminologici nel c.d. delitto di Cogne

Narrations of criminology on the so-called crime of Cogne

Cristiano Barbieri

Abstract

The present paper analyses the relations among the different levels of criminological narratives by referring to an important Italian judicial case of the past, the so called “Cogne crime”. Examining the different narratives which have contributed to the judicial decision, the Author shows how they tended peculiarly to lean upon scientific criminology, very important in a case in which the unique defendant pleaded innocent and the media insisted on her supposed “madness”.

From the analysis it came out, ironically, that the experts’ scientific opinions had been distorted, both in the first grade, and, consistently, in the appeal decision; and that such results had been obtained narratively, by rhetorically altering (i.e. by using abductive processes in a not controlled way) the “scientific truth” referred to by the expert witnesses, perhaps given to the mediatic glamour the case had immediately acquired, and the public opinion’s different positions.

Key words: filicide, Cogne, story of the mass media, scientific story, judiciary story

Riassunto

Il presente contributo intende affrontare i rapporti fra i differenti livelli delle narrative criminologiche utilizzando i materiali disponibili relativi a un importante caso giudiziario verificatosi nel nostro Paese alcuni anni or sono, il c.d. delitto di Cogne. L’autore esamina le diverse narrative che hanno contribuito alla decisione giudiziaria, riconducendole alle loro matrici, connesse da un lato al senso comune della c.d. folk criminology, e dall’altro ai contributi della criminologia scientifica, particolarmente importanti quando, come nel caso narrato, l’unica imputata si professava innocente e ci si interrogava a livello del dibattito mediatico su una sua presunta “follia”.

Dall’esame effettuato, emerge come il livello della criminologia giudiziaria non appaia affatto dipendente dalle narrative ispirate alla criminologia scientifica e faccia un uso differente di tali contributi, forzati talora, attraverso un utilizzo dell’abduzione che talora capovolge, utilizzando una strumentazione retorica (cioè facendo ampiamente ricorso alla costruzione di trame peculiari, sia nel primo grado di giudizio, che, in particolare, da parte della sentenza d’appello), quanto narrato dagli esperti (periti e consulenti tecnici), forse per effetto del clamore suscitato dal caso, fino a giungere a conclusioni opposte rispetto a quanto affermato originariamente.

Parole chiave: filicidio, Cogne, racconto mediatico, racconto scientifico, racconto giudiziario

Per corrispondenza:

Cristiano BARBIERI - Sezione di Medicina Legale e Scienze Forensi, Università degli Studi di Pavia, Via Forlanini n.12, 27100, Pavia, 0382.987800, cristiano.barbieri@unipv.it

1. Qualche richiamo preliminare

La Narratologia, secondo Dottrina, è “la scienza delle strutture narrative” (Ricoeur, 1999, p. 15), vale a dire è quella disciplina che si prefigge di “registrare i connotati della narrazione iscritta nel testo” (Ricoeur, 1999, p. 137). Il materiale empirico sul quale opera è costituito dalle esperienze vissute dai soggetti, che, una volta elaborate, possono essere organizzate in una trama, cioè in quel “fil rouge” che unisce l’inizio e la fine del racconto e, in tal modo, vi conferisce senso, vale a dire comprensibilità e dinamismo, al punto da acquisire una funzione costruttiva proprio perché in grado di attivare ed orientare la dinamica necessaria agli scopi della comunicazione.

Il ricorso all’approccio narratologico in Criminologia consente la distinzione fra i diversi piani di conoscenza, a livello dei quali può articolarsi il discorso sul criminale, sulla vittima, nonché sulla reazione sociale e legale al reato stesso (Verde & Barbieri, 2010). Si sa, del resto, che una c.d. criminologia folk coincide con la concezione popolare del delitto come espressione obbligata di follia, cioè come realtà così diversa rispetto alla c.d. normalità sociale, da non avere (apparenti) giustificazioni razionali. Essa, a tratti, collima con la c.d. criminologia mediatica, rappresentata da quel complesso di conoscenze veicolate dai diversi media (giornali, trasmissioni radiofoniche e televisive, forum sul web, mailing list, blog, etc.), nelle quali, oltre alla “informazione”, intesa come semplice diffusione della notizia di un fatto, può avvenire anche la “formazione” del “consenso” o del “dissenso” al medesimo, cioè la costruzione dell’opinione sul fatto stesso, grazie altresì all’intervento di esperti, reali o presunti, il cui apporto, talora, contribuisce non solo a costruire racconti più o meno specialistici, ma a celebrare anche una sorta di processo mediatico.

Ad un diverso livello, in verità, si colloca la c.d. criminologia scientifica, la quale, come scienza inter-disciplinare, multi-disciplinare ed integrata, si occupa del delitto, dei suoi autori, delle sue vittime, nonché del contesto socio-culturale e normativo di riferimento, facendo ricorso ai costrutti teorici dei diversi saperi dai quali attinge, per trasferire le proprie conoscenze tecniche anche nell’istituto della perizia, o della consulenza tecnica, quale forma di narrazione regolamentata dal diritto stesso. In tale prospettiva, la sua naturale interlocutrice diventa la c.d. criminologia giudiziaria, quale committente di un discorso scientifico da utilizzarsi in sentenza, cioè in quel tipo di racconto che, per sua stessa natura, è destinato ad avere tutta una serie di effetti (giuridici e non) sui protagonisti del medesimo.

Queste precisazioni consentono di affrontare il problema dei reciproci influssi tra i diversi livelli di conoscenza criminologica, con tutte le conseguenze del caso. Infatti, se la norma prevede espressamente l’interazione tra la criminologia c.d. scientifica e quella c.d. giudiziaria, nella prospettiva di scrivere una sentenza suffragata anche da

valutazioni tecniche che siano il più possibile metodologicamente corrette, lo stesso non può certo sostenersi nel caso della criminologia c.d. mediatica, o addirittura di quella popolare, anche se alcuni reati offrono spunti di riflessione assai significativi sul tema. Al riguardo, senza entrare nel merito della sentenza finale e senza propendere per tesi c.d. innocentiste o colpevoliste, si analizzano i diversi racconti di tipo criminologico che, nel tempo, sono stati fatti su un caso giudiziario di rilevanza nazionale: il c.d. delitto di Cogne.

2. Il caso secondo la criminologia mediatica

Si prende spunto da questo reato perché nel tempo è stato oggetto di un vero e proprio processo mediatico, parallelo e, forse, anche complementare a quello giudiziario. Non a caso, tutte le trasmissioni televisive nelle quali questo delitto è stato trattato presentano un comun denominatore: pronunciarsi, più o meno apertamente, sulla colpevolezza, o sull’innocenza della persona processata¹. Sul punto, si è osservato un peculiare fenomeno: da un lato, i conoscenti e gli amici della persona all’epoca imputata e poi condannata non si sono mai espressi con certezza sulla sua colpevolezza; anzi, spesso si sono schierati a favore della sua innocenza, basandosi sulla frequentazione più o meno diretta della stessa; dall’altro, al contrario, gli esperti e gli opinionisti dei diversi talk-show, salvo alcune eccezioni, hanno manifestato, in modo più o meno evidente, la loro convinzione circa la colpevolezza della donna, riferendosi o all’esperienza professionale, o ad informazioni di fonte processuale variamente interpretate. Inoltre, se per un verso gli specialisti hanno avuto, almeno in teoria, la possibilità di valutare il caso, pur rivisitato e modellato dal circuito mediatico, in maniera tecnicamente più corretta rispetto ai non addetti ai lavori, per un altro pare legittimo chiedersi quale esito avrebbe avuto il racconto mediatico se vi avessero partecipato soltanto coloro che sono intervenuti direttamente nella vicenda giudiziaria, rispetto a coloro che hanno formulato giudizi di tipo specialistico senza alcun intervento personale. Infine, non si può fare a meno di domandarsi se e fino a che punto questa criminologia folk abbia influenzato quella scientifica e quella giudiziaria.

Un aspetto innegabile dell’intera vicenda, del resto, è rappresentato dalla spettacolarizzazione veramente singolare di questo grave fatto di sangue, dato che quasi la metà degli articoli giornalistici sul caso (per l’esattezza il 43.51%) ha avuto una visibilità simile a quella di eventi di politica nazionale ed internazionale ben diversi (ad es. i disordini dei No Global al G8 di Genova dal 19 al 22 luglio 2001, o l’attacco terroristico alle Twin Towers a New York dell’11 settembre 2001, etc.) (Corradi, 2005, p. 136). È quindi indubbio che intorno al delitto di Cogne sia stato organizzato un “media event giornalistico” che ha assunto tutti i caratteri della “cerimonia”, dello “spettacolo” e della “festa”

(Corradi, 2005, p. 171); dato questo spiegabile con il fatto che lo spettatore è una figura sociale, il cui comportamento esprime un processo collettivo direttamente connesso all'occasione contingente (Sofsky, 1996). Infatti: come *spettacolo*, l'evento mediatico non solo assolve ad "una funzione sociale riparativa" (Corradi, 2005, p. 172), che esorcizza l'angoscia e libera dall'esperienza del terrore (Sofsky, 1996), ma riattiva al contempo la c.d. grammatica profonda della società (Rosati, 2002, a, b), quale complesso intreccio di rappresentazioni collettive, valori condivisi e statuti normativi che formano le basi precontrattuali di ogni gruppo sociale (Corradi, 2009), cioè le ragioni, le finalità e le modalità dello stare insieme concretamente (Seligman, 2002). Come *cerimonia*, esso spezza la monotonia della quotidianità ed assume carattere straordinario, perché "la notizia viene decontestualizzata dalla situazione locale e limitata in cui è avvenuta e ricontestualizzata, andando a definire [...] il punto di massima tensione che concentra su di sé l'attenzione e la discussione dei lettori" (Corradi, 2005, p. 172). Come *fiesta* coinvolge la e si svolge nella collettività, della quale attiva "il moto organico della sua esistenza" (Jesi, 1979, p. 87), al punto che nella festa "lo spettatore diventa attore" (Corradi, 2005, p. 175).

Inoltre, pur dando atto che la persona condannata è apparsa in diverse trasmissioni televisive per sostenere la sua innocenzaⁱⁱ, un fatto è però inequivocabile: ad appena ventiquattro ore dalla telefonata al 118, effettuata alle 08.28.17 del 30.01.2002, già il delitto di Cogne viene trattato dai mass-media come una vera e propria *fiction*, per cui sull'omicidio compaiono notizie tanto esclusive in apparenza, quanto sensazionalistiche nella sostanzaⁱⁱⁱ. Se dapprima ci si limita a colpire l'attenzione dell'opinione pubblica con titoli ad effetto, incentrati sull'effeatezza del reato e sulla giovanissima età della vittima^{iv}, si passa poi a parlare apertamente di "infanticidio"^v, dimenticando che, dal punto di vista penale, il reato non è quello di infanticidio, ma di omicidio pluri-aggravato¹ e che, in sede criminologica, l'uccisione di un figlio di tre anni da parte di un genitore prefigura un filicidio e non un infanticidio (Catanesi & Troccoli, 1994; Bramante, 2005; Barbieri & Pietralunga, 2007; De Pasquali, 2007); a riprova di quanto la ricostruzione mediatica del reale sia sostanzialmente una narrativa ingenua (Verde, 2010).

A tutto ciò, si aggiunga brevemente il problema dell'arma del delitto, risolto tout court nei racconti della criminologia folk, come dimostrano gli articoli di alcuni quotidiani^{vi}, ma rimasto oggettivamente insoluto, nonostante appunto quei contributi mediatici, tanto precisi nella forma, quanto aleatori nella sostanza^{vii}.

Quindi, atteso il ruolo del circo mediatico sul delitto di Cogne, ancora una volta si conferma che la ricostruzione del crimine operata dai mass media, quando procede "dalla

vita alla fiction"² –, consente agli individui di partecipare a questo processo non solo come spettatori, ma anche come attori, cioè come soggetti che diventano protagonisti nella misura esprimono delle valutazioni che, a tutti gli effetti, sono "giudizi di valore", ma che vengono presentati come "giudizi di fatto"³; fino al punto di scambiare come reale, cioè come effettivamente esistente, ciò che in effetti è e resta intrinsecamente virtuale, una volta superato il paradigma della realtà come costruzione sociale (Berger & Luckmann, 1997).

Infine, si deve registrare un altro fenomeno: la narrazione mediatica di vicende giudiziarie può anche produrre l'esigenza di partecipare fisicamente al rito del processo penale^{viii}, con il risultato di indurre una folla di persone, curiose più in senso heideggeriano⁴, che bioniano⁵, a recarsi in tribunale per assistere non solo al dibattimento, ma anche alla lettura del verdetto^{ix}, come puntualmente accaduto ad Aosta e a Torino. Tutto ciò, magari, trascurando di aggiungere che il rinvio a giudizio e la condanna sono comunque avvenuti in assenza dell'arma (sempre e solo ipotizzata, ma mai realmente ritrovata) e sulla base di un movente mai effettivamente chiarito (un disturbo mentale dell'imputata, negato dalla perizia d'ufficio del primo grado di giudizio e latamente prospettato da quella del secondo).

In questa prospettiva, l'ossequio a teoremi colpevolisti o innocentisti di certe divulgazioni mediatiche conferma il valore del "silenzio" rispetto a quello della "parola"⁶, poiché

1 Si ricorda che, ex Art 578 C.P. - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, "La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni...".

- 2 Al riguardo, risulta paradigmatica la seguente riflessione: "le narrative possono, come ogni *pharmakon*, "distruggere" il malato - il Reale - di cui si occupano, quando, invece di riflettere il campo della verità, presentano il senso comune e la chiacchiera" (Verde, 2010, p. 147).
- 3 In merito, si richiama la tanto dibattuta, quanto ineliminabile distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di valore: i primi sono considerati scientifici, dunque oggettivi, in quanto verificabili, mentre i secondi risultano prettamente soggettivi, in quanto emozionali, nella consapevolezza che gli oggetti, cioè le cose, sono realtà ben diverse dall'approccio ad esse, cioè dalle modalità con le quali vengono studiate e valutate (cfr. Ferrarotti, 1972; Sciacca, 1993).
- 4 In proposito, è emblematica la lezione heideggeriana, secondo la quale: "La curiosità [...] non si prende cura di vedere per comprendere ciò che vede, per "essere per" esso, ma si prende cura solamente di vedere. Essa cerca il nuovo esclusivamente come trampolino verso un altro nuovo. Ciò che preme a questo tipo di visione non è la comprensione o il rapporto genuino con la verità, ma unicamente le possibilità derivanti dall'abbandono al mondo. La curiosità è perciò caratterizzata da una tipica incapacità di soffermarsi su ciò che si presenta. Essa rifugge dalla contemplazione serena, dominata com'è dall'irrequietezza e dall'eccitazione che la spingono verso la novità e il cambiamento..." (Heidegger, 2009, § 36, p. 211).
- 5 Sul punto, si ricorda il seguente pensiero: "Mi ci è voluto molto tempo per convincermi che era necessario spogliarmi di memoria e di desiderio e più ancora ce ne volle per cogliere il vizioso effetto che ha sull'osservazione il bisogno di capire a tutti i costi. Tale bisogno è un particolare esempio di intrusione (...). Man mano che divenni più capace di far tacere i miei pregiudizi, mi accorsi che riuscivo a cogliere l'evidenza che c'era, piuttosto che lamentarmi dell'evidenza che non c'era" (Bion, 1981, p. 55).
- 6 In merito a questo aspetto, ancora una volta risultano illumi-

il senso di un racconto su un delitto di tal genere può riscontrarsi solo nel monito amletico “il resto è silenzio” (Shakespeare, 1600-1602, trad. it. 1995, p. 281). Infatti, il “resto”, cioè quel che rimane dopo la morte, rappresenta una realtà che non può essere illustrata da nessuna parola umana, ma che può essere espressa soltanto da un'altra forma di linguaggio: quella appunto del silenzio (Somma-villa, 1981), qui assunto ad indicatore non solo di assenza, ma anche di presenza, cioè quale “voce che si lascia educare dalle esperienze vissute” (Giusti & Di Nardo, 2006, p. 75). In altri termini, anche una pratica discorsiva accusatoria o assolutoria non può prescindere da questa declinazione antropologica, poiché solo così si possono elaborare quelle emozioni scatenate da un evento che, spegnendo una vita tanto innocente, quanto appena sbocciata, spezza un più generale e complesso equilibrio esistenziale, sia individuale, che collettivo, al punto da richiedere narrazioni comunque riparatorie, cioè tanto più rassicuranti, quanto più catartiche (Verde, Angelini, Boverini & Majorana, 2006), anche se non sempre corrette a livello tecnico-scientifico^x.

3. Il caso secondo la criminologia scientifica e la criminologia giudiziaria

Ciò premesso, si prendono in esame sia il racconto scientifico, sia quello giudiziario della fattispecie in esame, per valutare come sia stato articolato dal punto di vista narrativo il dialogo tra due interlocutori, per così dire, naturali, cioè tra il giudice ed il consulente. A questo proposito, si raffrontano le perizie psichiatriche d'ufficio effettuate nei primi due gradi di giudizio con le relative sentenze, ad esemplificare un'esigenza fondamentale della disciplina criminologica, se vuole restare scientifica: quella di prendere le distanze tanto dalla narrazione c.d. mediatico-popolare, quanto da quella giudiziaria.

Infatti, se si prende in considerazione la perizia psichiatrica redatta per il G.I.P. di Aosta, si osserva che i Periti d'Ufficio, dopo aver debitamente precisato le necessità sia di scindere la rappresentazione mediatica della realtà delittuosa da quella tecnico-valutativa della stessa, sia di vincolare il valore probatorio della perizia ad un metodo scientifico che nulla ha a che vedere con ipotesi indimostrate, o indimostrabili^{xi}, testualmente concludevano: “è possibile rispondere ai quesiti proposti nei seguenti termini:

nati le seguenti parole: “Invece di provare a fornire una brillante, intelligente, bene informata illuminazione per chiarire i problemi oscuri, suggerisco di procurare una “diminuzione della luce”. Un penetrante raggio di oscurità, il reciproco del faro. L'oscurità sarebbe così assoluta da raggiungere un assoluto vuoto luminoso. Così che, se un qualche oggetto esistesse, per quanto, si mostrerebbe molto chiaramente...” (Bion, 1976, pp. 36-37).

1) Anna Maria Franzoni, al momento del fatto di cui al processo, aveva piene capacità di intendere e di volere. Il riferimento, come più volte ribadito, è esclusivamente di tipo cronologico, non potendo prendere compiutamente in considerazione la relazione col fatto; 2) Stante la risposta al primo quesito, il secondo decade; 3) Anna Maria Franzoni è dotata di piena capacità processuale^{xii}. In altri termini, avendo l'imputata sempre negato ogni addebito ed in assenza di validi elementi a suffragio di tesi differenti, risulta epistemicamente e metodologicamente erroneo entrare nel merito della criminogenesi e della criminodinamica di un atto sempre smentito a priori e, per giunta, in modo mai patologico; in determinati frangenti, quindi, se è tecnicamente corretto esprimersi sullo stato mentale di un soggetto all'epoca dei fatti, non lo è certo pronunciarsi in relazione ai fatti stessi, specialmente se questi non sono stati dimostrati oltre ogni ragionevole dubbio (Barbieri & Luzzago, 2003, pp. 208-209).

Tutto ciò si è tradotto non solo in un giudizio di piena imputabilità, presunta ex lege, ma in una sentenza, emanata il 19.07.2004 dal GUP del Tribunale Ordinario di Aosta, nella quale la donna – imputata “...del delitto p e p. degli artt. 575 e 577 comma 1 n.1 c.p. perché colpendo alla testa il proprio figlio Samuele Lorenzi di anni tre con numerosi e ripetuti colpi ne cagionava la morte”^{xiii} – era dichiarata “colpevole del reato ascrittto e, operata la diminuzione per il rito... [condannata]... alla pena di anni 30 di reclusione...”^{xiv}. Nella medesima sentenza, però, il tema dell'imputabilità viene affrontato solo nell'ultima parte delle motivazioni della decisione, in modo pressoché incidentale, dedicandovi meno di due pagine delle complessive novanta e limitandosi o a riportare qualche stralcio della perizia psichiatrica d'ufficio^{xv}, o addirittura a trarre conclusioni non suffragate dalla perizia stessa. Infatti, nella narrazione giudiziaria, un elemento che assume preponderante rilievo per il GUP è il comportamento post-delictum della donna, così anaffettivo e controllato secondo il magistrato, da trovare addirittura supporto nell'esito di un test di personalità di tipo proiettivo^{xvi}. In realtà, nell'elaborato del collegio peritale d'ufficio si sostiene esattamente il contrario, sia laddove viene espresso un giudizio psichiatrico-forense sull'imputata^{xvii}, sia quando si esamina il contenuto di quello che può ritenersi il primo racconto del crimine in oggetto: la telefonata all'operatrice del 118 fatta alle 08.28.17 del 30.01.2002^{xviii}, racconto tutt'altro che distaccato a livello emotivo.

Inoltre, pur accettando in linea di principio la tesi dei periti d'ufficio, il GUP arriva ad ipotizzare (non a dimostrare in modo scientifico, cioè escludendo ogni concreta possibilità contraria), che il movente del delitto sia rappresentato dalla dinamica materno-filiale, così condizionata da una dialettica frustrazione-aggressione, da trasformarsi in una letifera interazione aggressore-vittima^{xix}. In verità, trattandosi di ipotesi non pienamente suffragate in sede tecnico-valutativa, il racconto dell'organo giudicante non solo mostra alcuni limiti^{xx}, quantomeno sul piano narratologico, ma sembra addirittura rifarsi ad un tipo di valutazione tecnica di tipo psicologico-criminologica, di per sé molto controversa, o talora espressamente vietata in fase istruttoria e/o dibattimentale. Infatti, se quella di tipo criminologico è una valutazione, che “in fondo c'è sempre stata, pur se mascherata, utilizzata un po' surrettiziamente, un po' di contrabbando e in genere solo in taluni accertamenti peritali, quelli

riguardanti crimini efferati, o mal comprensibili” (Merzagera Betsos, 2007, p. 217), resta inequivocabile il significato del divieto imposto dal dettato normativo a questo tipo di valutazione tecnica⁷, tenuto conto del rischio che alcuni tratti di personalità del soggetto indagato / imputato, come nel caso in oggetto, possano essere utilizzati per confermare ipotesi accusatorie o assolutorie, e fermo restando che una perizia psicologica, al massimo, dovrebbe aiutare a “capire il perché un soggetto potrebbe aver commesso un fatto e non stabilire se egli lo ha commesso o meno” (Gulotta, 2011, p. 518). Al riguardo, del resto, si richiama ciò che versa in sentenza circa l’asserita “freddezza d’animo” della donna nel momento di chiedere un altro figlio al marito, elemento questo che non solo viene desunto in modo automatico^{xxi}, poiché le modalità di elaborazione di un lutto così grave sono tali e tante (Cavicchia Scalamonti, 1991; Binswanger, 1993; Callieri, 1997; De Marco, 1998; Curi, 2001; Di Nola, 2001), da non autorizzare affatto interpretazioni univoche di una breve frase, peraltro estrapolata dal contesto narrativo e relazionale di origine; ma che viene assunto, in modo pressoché meccanicistico, ad indicatore di mendacio e, dunque, di colpevolezza^{xxii}.

Tutto ciò porta ad occuparsi del movente, quale ulteriore costruito dove la narrazione criminologica e quella giudiziaria sembrano divergere nuovamente e nettamente, non solo in linea generale, ma anche nel caso concreto. Infatti, premesso che il concetto di movente rappresenta una spiegazione di tipo legale, collegata alla finalità pratica del reato ed alla visione materialistica dello stesso, dal punto di vista criminologico risulta più corretto parlare di motivazione criminale, perché “nel campo del delitto, quello che conta è la dimensione psicologica” (Scaletti, 1999, p. 24); in altri termini, se per il Diritto Penale il movente è parte dell’elemento soggettivo del reato, indicando la ragione che ha spinto il delinquente ad agire (Birkhoff, 2011), in Criminologia è meglio parlare di motivazione, poiché tale concetto “è anche impiegato per fornire un generale modello esplicativo per l’azione umana” e, come ed in quanto tale, chiama in causa anche i seguenti interrogativi: “quali fattori sono responsabili dell’organizzazione del comportamento umano? Quali sono le varie forze, obiettivi e necessità che informano l’organizzazione del comportamento umano?” (Safran & Segal, 1993, pp. 62-63). Atteso dunque che, con il termine motivazione, quale parola composta dai vocaboli “motivo” e “azione”, “si vuole indicare la causa o il motivo di un’azione o di un comportamento” (Canestrari, 1984, p. 327) e considerato che la condotta umana rappresenta sempre l’esito della combinazione di molteplici variabili, personali ed ambientali, nel caso in esame l’assenza di un movente, quale elemento realisticamente promotore del dichiarato filicidio materno, sembra essere spiegata, sempre dal punto di vista narratologico, in termini più auto- che etero-referenziali^{xxiii}.

7 Art 220 comma 2 c.p.p.: “Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza non sono ammesse perizie per stabilire l’abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”.

Nel caso di specie, quindi, la narrazione giudiziaria, da un lato, viene costruita secondo una consolidata impostazione, nella quale i motivi perdono di valore di fronte all’assegnazione certa di un fatto ad un soggetto^{xxiv}; ma, dall’altro, in riferimento alla condanna dell’imputata, che presuppone necessariamente il superamento di “ogni ragionevole dubbio”, per rispettare i dettami penalistici⁸, non esaurisce le riserve sulla sussistenza di elementi probatori della colpevolezza dell’imputata stessa⁹, posto che non è mai stata ritrovata l’arma del delitto^{xxv} e non è stato possibile determinare con precisione l’epoca della morte^{xxvi}. Si prende atto che, nella sua ricostruzione narrativa, l’organo giudicante ha cercato di ancorare in modo logico il giudizio finale di colpevolezza della donna all’esistenza di quei requisiti espressamente previsti dalla legge penale¹⁰, riscontrandoli negli esiti degli accertamenti di tipo emogenetico-forense sui diversi reperti (soprattutto pigiama e zoccoli), ma si deve altresì aggiungere che le conclusioni degli esperti su tali aspetti non sono certo state univoche^{xxvii}. Sul punto specifico, del resto, rammentando che la tecnica di indagine denominata Bloodstain Pattern Analysis non è affatto esente da limiti^{xxviii}, sebbene la stessa sentenza di primo grado si esprima in termini di assodata ed inoppugnabile scientificità^{xxix}, si ricorda che, in linea di massima, su tali metodiche risulta significativa la seguente riflessione: “...le nuove tecnologie permettono oggi di portare in tribunale grandi quantità di prove. Paradossalmente questo dato non aiuta a delineare le dinamiche di un crimine. Una mole importante di tracce biologiche potrebbe appesantirne l’analisi e l’interpretazione dei risultati; inoltre potrebbe risultare un fattore limitante...” (Tagliabracci et al., 2010, p. 48).

Quindi, valutando le motivazioni della sentenza del primo grado di giudizio, in riferimento ai contenuti della perizia psichiatrica e degli altri tipi di accertamenti tecnici disposti dal Giudice dell’Udienza Preliminare, si può verosimilmente desumere che, dal punto di vista narratologico, il racconto giudiziario sul decesso della vittima, alla fin fine, prescinde dall’effettivo “perché”, non è in grado di precisare – nemmeno in linea di massima – il “quando” ed il “con che cosa” si è realizzato e presenti comunque degli aspetti contraddittori sul “come” sia accaduto; ciononostante, la narrazione giudiziaria si conclude con una condanna a trenta anni di reclusione della persona processata.

D’altra parte, analizzando il corpus della sentenza di secondo grado, si nota come il collegio giudicante abbia accordato valore probatorio alle conclusioni delle perizie d’ufficio di tipo criminalistico, nonostante queste siano state poste in dubbio, in modo non equivoco, dai consulenti della difesa. Esemplificative, in proposito, risultano le radicali differenze tra i contributi di Schmitter e quelli di Brinkmann, segnatamente: alle rispettive posizioni dell’assassino e della vittima al momento dell’esecuzione del delitto; al problema

8 Cfr art. 533 comma 1 c.p.p. “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio...”.

9 Cfr art. 192 comma 2 c.p.p. “L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti”.

10 Cfr. art. 192, comma 2, c.p.p., cit. sub 9.

del pigiama, indossato o meno durante l'aggressione; alle modalità di formazione delle tracce di sangue presenti sulle suole degli zoccoli dell'imputata. Infatti, esaminando il contenuto del racconto dei due esperti e la costruzione delle rispettive trame, non si può fare a meno di riconoscere le divergenze non solo nell'esito, ma anche nel metodo, con conseguente diversa interpretazione degli stessi elementi da parte del perito d'ufficio^{xxx} e del consulente tecnico della difesa^{xxxi}; dato questo che, a prescindere dalle motivazioni addotte dall'organo giudicante, lascia comunque delle perplessità sul fatto che il giudizio conclusivo sia supportato da elementi tali da consentire il superamento di ogni ragionevole dubbio (ex art. 533, comma 1, c.p.p).

Inoltre, nel contraddittorio tra i due esperti, la narrazione di quello della difesa appare più articolata ed ampia di quella d'ufficio, come si desume dal testo della sentenza di secondo grado^{xxxii}; al punto che lo stesso perito d'ufficio, in udienza, arriva ad essere più possibilista nell'interpretazione di certi reperti^{xxxiii}, fino ad avvalorare, seppur indirettamente ed involontariamente, una parte della tesi difensiva^{xxxiv}. Nonostante ciò, la versione difensiva sulle posizioni aggressore-vittima e sulla casacca del pigiama viene respinta^{xxxv} e lo stesso dicasi per la perizia d'ufficio disposta sulle tracce ematiche presenti sugli zoccoli dell'imputata, le conclusioni della quale, quantomeno ad una lettura odierna condotta sempre dal punto di vista narratologico, non sembrano permettere il superamento di ogni ragionevole dubbio (ex art. 533, comma 1, c.p.p)^{xxxvi}.

Se poi si prendono in esame i motivi della decisione, l'esclusione di ogni possibilità contraria alla tesi accusatoria pare collocarsi nel contesto di una generale impostazione più auto-, che etero-referenziale, come si può dedurre dal contenuto stesso della sentenza: sia per l'ora della morte, imprecisata ed imprecisabile^{xxxvii}; sia per la tecnica della BPA, la validità probatoria della quale, nonostante le dichiarate limitazioni^{xxxviii}, parrebbe recuperata in modo pur sempre capzioso^{xxxix}, distinguendone i limiti teorici dall'utilizzo nel caso concreto^{xl} e cercando di avvalorarne la fondatezza con riferimenti più normativi, che scientifici^{xli}; sia per il movente, in apparenza più ipotizzato che dimostrato, prospettando una condizione mentale dell'imputata, per un verso, depatologizzata, ma, per un altro, inserita in una dinamica vittima-carnefice di intensità tale da diventare, sic et simpliciter, letifera^{xlii}; sia per l'arma del delitto, mai individuata con sufficiente certezza scientifica, ma pur sempre descritta in modo tale da superare il richiesto "ogni ragionevole dubbio"^{xliiii}; sia per il mancato ritrovamento dell'arma stessa, dato questo utilizzato in modo pressoché unilaterale per escludere la presenza di terzi sul luogo del delitto al momento del medesimo e senza mai considerare il lasso di tempo intercorso tra il reato e l'inizio della ricerca dell'arma stessa^{xliiv}.

Ma quel che più colpisce del racconto giudiziario è la costruzione del plotting sullo stato di mente dell'imputata rispetto alle risultanze della seconda perizia psichiatrica, che, stante il rifiuto della donna a parteciparvi, è stata stilata soltanto sugli atti di causa, integrati dalle registrazioni delle trasmissioni televisive nelle quali ella era presente. Infatti, rigettando le obiezioni avanzate sul punto precipuo dalla difesa, con motivazioni anche opinabili (specialmente in merito all'irrelevanza delle video-registrazioni sulla moralità dell'imputata e sulla possibilità di scadere nella perizia c.d. psicologica), l'assunzione di siffatto materiale è stata ritenuta

comunque giustificata per le finalità della perizia stessa^{xlv}. A prescindere da tutto ciò, quel che può suscitare perplessità è la mancata considerazione dei rischi intrinseci all'utilizzo anche di materiale televisivo: quelli cioè di scambiare per reale ciò che, in sé e per sé, non può essere considerato tale e di giudicare poi di conseguenza.

Infatti, "il codice di accesso al messaggio televisivo presenta uno scarso livello di complessità", per cui, "in TV compaiono copie esatte di immagini e suoni quotidiani, e si può assistere ad una trasmissione senza dover necessariamente comprendere tutto quanto viene mostrato" (Ceretti, 2005, p. 438); ne deriva che la televisione "offre la possibilità di mostrare 'come il mondo appare' e 'cosa il mondo sente' in altri luoghi, in altri spazi geografici e in altre prospettive di ruolo, senza dover tener conto dell'ubicazione del pubblico, rimuovendo cioè gli spettatori dalle loro collocazioni fisiche e offrendo loro una visione del tutto estranea rispetto a quella espressa tradizionalmente dal gruppo sociale di appartenenza" (Ceretti, 2005, p. 436); in tal senso, pare più che giustificato il pericolo che "anche attraverso il contributo dei mezzi di comunicazione il diritto penale in balia dell'opinione pubblica, invece di ispirarsi al criterio prasseologico dell'efficienza, resti vittima di quello poveramente ideologico della pubblica opinione. Quest'ultima finisce con il prendere parte al governo della giustizia penale in una prospettiva esclusivamente ed irrazionalmente punitiva" (Bertolino, 2005, p. 239). A titolo esemplificativo, quindi, chiedendoci quale rilievo valutativo e giudiziario possano aver avuto alcune frasi pronunciate "fuori onda" dall'imputata dopo una trasmissione televisiva^{xlvi}, si concorda con il fatto che "una sorta di necessaria, lineare ermeneutica dei testi mediatici pertinenti all'ambito - 'criminale' o più generalmente sociale - che si voglia fare oggetto di analisi scientifica sembra imporsi anche al giurista penale e al criminologo, quale irrinunciabile corredo della disamina sulla cosiddetta realtà, su una 'cosa in sé' sempre più difficilmente distinguibile dalla sua dimensione immaginaria e virtuale" (Bertolino & Forti, 2005, p. XXXVIII).

Inoltre, vale la pena di riflettere, sempre in un'ottica narrativa, sulla strategia usata dalla corte per distinguere gli atti automatici da quelli volontari cronologicamente susseguenti ad uno "stato di coscienza ristretta", o "stato crepuscolare orientato", come prospettato dal collegio peritale del secondo grado di giudizio^{xlvii}; per tale collegio, infatti, al momento dei fatti di causa l'imputata si sarebbe trovata in queste condizioni per una "sindrome ansiosa", insorta nel suo "assetto di personalità connotato da prevalenti componenti di tipo isterico", così da legittimare il riconoscimento di un vizio parziale di mente. Sul punto, è stato chiesto ai periti se siano possibili, durante e subito dopo l'alterazione dello stato di coscienza, non solo condotte di tipo automatico, ma anche azioni finalizzate alla realizzazione di un determinato disegno difensivo^{xlviii}.

In proposito, però, vale la pena di richiamare due dati fattuali: innanzitutto, la perizia d'ufficio del primo grado di giudizio aveva escluso anche la predetta ipotesi diagnostica, sia per la mancanza di elementi clinici sufficienti a suffragarla all'epoca del figlicidio, sia per l'assenza in tutta la storia di vita della donna di precedenti significativi, dati questi di capitale importanza per escludere il prospettato disturbo in quella tipologia di personalità e a quell'età; secondariamente, la realtà psicopatologica di uno stato di coscienza ri-

stretta, o stato crepuscolare orientato, non può semplicisticamente ridursi alla descrizione fattane in sentenza; infatti, per “coscienza crepuscolare”, s’intende una condizione nella quale il campo della coscienza è coartato attorno ad uno o a pochi contenuti (Jaspers, 1964; Müller, 1980; Scharfetter, 2004), per cui “tutti gli stimoli esterni e le esperienze psichiche non direttamente connesse a questo suo circolo, non vengono percepite o elaborate correttamente, ma rimangono inavvertite o interpretate in armonia al tema dominante la psiche ristretta (falsamento sistematico dell’ambiente). Il soggetto agisce perciò come un automa, capace di eseguire solo funzioni in relazione ad un determinato scopo” (Bini & Bazzi, 1971, p. 419).

Ciò posto, nel racconto giudiziario è dato cogliere un’articolazione delle risposte fornite in udienza dai periti del secondo grado di giudizio che, in chiave narrativa, può anche apparire tendenziosa: innanzitutto, si pone loro una domanda sulla compatibilità^{lix}, ma “compatibile”, in Medicina Legale, è soltanto sinonimo di “possibile” e non di “dimostrato” o “dimostrabile”; inoltre, si fa contemporaneamente riferimento sia al momento del reato, sia a quelli cronologicamente susseguenti^l, ma, tentando di correlare in questo modo il “prima”, il “durante” e il “dopo” il delitto, si rischia di ottenere una risposta in qualche misura predefinita, perché dal “dopo” si risale in modo meccanicistico al “prima” e, soprattutto, al “durante”; infine, si domanda genericamente di condotte “finalizzate”, senza precisare a che scopo, dimenticandosi che, per definizione, nello stato crepuscolare orientato “l’individuo compie soltanto un determinato genere di azioni, in maniera apparentemente normale, ma in realtà automatica, senza poi serbarne ricordo o solo un ricordo sbiadito e incerto” (De Giacomo, Resnik & Pierri, 1980, p.98); tant’è che la risposta necessariamente ampia ed articolata dei periti stessi^{li} sembra esser stata utilizzata per sostenere soltanto la tesi della colpevolezza dell’imputata^{lii}.

Per la corte, dunque, la donna sarebbe stata assolutamente cosciente di quanto avvenuto, elemento questo dedotto non solo dalla precisione e dalla dovizia di particolari con i quali ella aveva ricostruito la mattinata, ma anche da un’ipotesi che ella fa con il marito, riscontrata attraverso le intercettazioni, nelle quali accusa la vicina di casa di aver commesso il fatto. La sua versione viene reputata così vivida, da farla ritenere “sintomo rivelatore di quello che la rimozione ha tentato di cancellare, ma, in realtà, la mente preme perché emerga...”^{liii}. Ecco perché il collegio giudicante si convince del fatto che l’imputata, quel giorno, prostrata da uno stato d’ansia somatizzato già dalla sera precedente, quando si sarebbe accinta a riportare il figlio nel letto matrimoniale per farlo dormire e questi si sarebbe opposto piangendo, avrebbe reagito al punto da colpirlo con forza; in un secondo momento, resasi conto di quanto accaduto, avrebbe ricomposto la scena e avrebbe chiamato i soccorsi. Il delitto, quindi, almeno nella costruzione narrativa del collegio del secondo grado di giudizio, resta di dolo intenzionale con condotta particolarmente efferata, per cui la donna viene condannata in appello a ventiquattro anni di reclusione, ridotti a sedici per la scelta del rito abbreviato.

L’ultimo atto della vicenda giudiziaria si conclude con la pronuncia della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 31465 del 21 maggio 2008, ri-

getta il ricorso della difesa dell’imputata contro la sentenza del secondo grado per ben quarantatre motivi di legittimità e dichiara altresì infondate le due questioni di legittimità costituzionale. In proposito, vale qui la pena di focalizzare l’attenzione su tre diversi punti.

Innanzitutto, pur prendendo atto che la Suprema Corte riconosce come indubbia l’utilità dei media non solo per l’informazione pubblica, ma anche per la possibilità di ampliare “gli spazi di garanzia” e di favorire “la formazione e la maturazione del convincimento dei giudicanti”^{liv}, è necessario rilevare che un coinvolgimento dei mezzi di comunicazione che trascende il limite della divulgazione della notizia, fino a favorire la formazione di contrapposte schiere di individui favorevoli o contrari ad una sentenza di colpevolezza, come di fatto è accaduto, può anche diventare una fonte di danno per il processo, tenuto conto che “grande parte degli errori giudiziari è frutto della pressione sui giudici dell’opinione pubblica innocentista o colpevolista al di là delle prove esistenti nel processo” (Imposimato, 2009, p. 59).

Inoltre, pur considerando che l’organo giudicante si è pronunciato a favore della liceità dell’utilizzo in sede peritale dei contenuti di programmi televisivi ai quali ha partecipato la perizianda, ritenendoli proficui per gli accertamenti tecnici, perché riferiti al vissuto della persona^{lv}, non possono trascurarsi anche le valenze negative del racconto mediatico: infatti, “nei servizi e nelle interviste che appaiono sui giornali o in Tv è necessario sacrificare l’articolazione logica dell’argomentazione e l’illustrazione del contesto. Il discorso si riduce a una serie di flashes, volti ad ottenere il massimo effetto, che però non riescono a rendere quasi mai le variegature sfaccettature di situazione”, per cui alla fine “i media, con la loro tempesta di informazioni, hanno aumentato la nostra distanza dal mondo reale, dandoci l’illusione di conoscerlo e fornendocene un’immagine superficiale e distorta” (cfr. Savagnone, 2006, p. 68).

Infine, circa il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado riguardante il mancato accoglimento delle risultanze peritali sulla plausibile sussistenza, all’epoca del fatto, di un disturbo dello stato di coscienza nell’imputata, la Suprema Corte ha osservato che le conclusioni poste nel merito dalla Corte d’Assise di Appello di Torino dipendevano dal fatto che gli esiti della perizia erano stati ampliati in sede di esame orale, al punto da escludere lo stato crepuscolare orientato inizialmente ipotizzato^{lvi}. Anche qui, però, si deve ricordare che, da un punto di vista ermeneutico, certe risposte si ottengono in base al tipo di domande che si pongono ed al modo in cui queste sono formulate; tant’è vero che la dialettica, quale “arte del domandare” e del “cercare la verità”, è anche “arte del mettere alla prova”, oltre che “arte del pensare” (Gadamer, 1983, p.422), per cui la vera conoscenza si realizza solo nel dialogo, cioè in quella dimensione “nella quale prendere in considerazione gli opposti del sì e del no” (Danani, 2003, p.47); aspetti questi verosimilmente non sempre riscontrabili nelle narrazioni dei primi due gradi di giudizio.

4. Qualche riflessione

Per trarre una possibile conclusione a proposito dei molteplici racconti sul c.d. delitto di Cogne, pare opportuno riflettere su alcuni punti.

Il discorso della c.d. criminologia folk sul delitto di Cogne non sembra affatto interrotto; anzi, per certi aspetti, sembra proseguire, vivendo quasi di vita propria, perché nel tempo alcuni hanno cercato di proporre soluzioni diverse del caso giudiziario, mentre altri hanno riletto gli aspetti più controversi e problematici di esso, pensando o di aver scoperto definitivamente la verità, o di dare un contributo fondamentale ad accertarla definitivamente; tra questi: chi, insieme alla diretta protagonista, ha posto in luce fin da subito quelle parti della vicenda che, anche a distanza di tempo, non cessano di sollevare dubbi e perplessità (De Stefano & Franzoni, 2006); chi ha dato voce alla persona che è stata poi condannata, per consentirle di esprimere nuovamente la sua versione in contraddizione a quella delle ricostruzioni processuali (Pozzan, 2006); chi si è posto non solo contro le posizioni colpevoliste o innocentiste, ma anche contro i media, per sostenere una terza via che sarebbe stata scartata a priori da tutti gli addetti ai lavori (Torri, 2007); chi ha ritenuto di aver trovato elementi inediti per riaprire il caso e propone perciò nuovi accertamenti tecnico-investigativi per avvalorare la tesi alternativa a quella della “madre assassina” (Lavorino, 2006); chi ha pensato di aver finalmente scoperto l’arma del delitto e, con questa, l’assassina, fino ad individuarla in un oggetto che tutti avrebbero potuto vedere se non fosse stato, più o meno artatamente occultato (Magrin & Muceli, 2008); chi è convinto di aver fornito la c.d. prova regina per la condanna dell’imputata, dimostrando che l’assassino indossava il suo pigiama (Garofalo, 2009), grazie però ad una tecnica criminalistica tutt’altro che esente da limiti teorici e da problemi applicativi (Kunz, Klawonn & Grove, 2014); chi ha proposto una seconda verità del caso in forma romanzata, attingendo però a retroscena tanto inediti, quanto reali (De Stefano, 2009).

In proposito, ci si chiede se e fino a che punto tali contributi rispondano agli intenti dichiarati, oppure ad esigenze più profonde e non sempre coscienti di esprimere comunque una valutazione su una perturbante complessità, nella quale le domande possibili restano pur sempre maggiori delle risposte effettive. Infatti, se è vero che in seguito all’ampliamento ed alla trasformazione delle procedure discorsive l’insieme delle regole non può più essere controllato dal singolo, sia per la multiformità dei paradigmi, sia per l’elevato numero delle variabili in gioco (Galimberti, 2005), ecco che allora la soggettività ricorre al pensiero narrativo per comprendere gli eventi sociali, tra i quali si collocano a pieno titolo anche i *media event*, come il delitto di Cogne; questo tipo pensiero, del resto, nella misura in cui costituisce un modo di rappresentare e di rappresentarsi il mondo, è appunto basato sulla costruzione di storie (Smorti, 1995), sia perché il Sé è equiparabile ad un testo narrativo non limitato all’individuo, ma allargato ai suoi legami sociali (Smorti, 1998), sia perché l’utilizzo del pensiero narrativo avviene ogni qual volta si tenti di comprendere chi ci sta accanto (Bottura, 2007), quindi anche la vittima o il carnefice di reati così efferati da coinvolgere tutti coloro che ne sono esposti a vario titolo; non a caso, è stato notato che, mentre il pensiero scientifico è quella modalità di conoscenza volta a spiegare e pre-

vedere i fenomeni fisici, quello narrativo serve alle persone per organizzare la propria esistenza, a conferirvi un significato, nonché ad approcciare le azioni altrui, cercando di riconoscerne gli scopi e capirne i sentimenti al di là dei comportamenti manifesti (Bruner, 1986).

Il discorso della c.d. criminologia giudiziaria si pone ad un diverso livello, dovendo fare i conti non solo con le regole del processo penale, ma anche con l’onere probatorio delle diverse tesi che in esso si contrappongono; per questo, la narrazione non può prescindere dal tipo di ragionamento adottato per costruirla secondo le finalità stesse del rito processuale, come dimostra il caso qui esaminato. Il che implica necessariamente un richiamo al percorso di “messa in trama” (Francia, Verde & Birkhoff, 1999) del racconto istituzionale, articolato tra il ragionamento di tipo deduttivo e quello di tipo induttivo. Il primo, infatti, “è strutturato in modo che le premesse contengano le ragioni che determinano la verità della conclusione”, per cui “la relazione che intercorre tra le premesse poste e la conclusione è tale che è assolutamente impossibile che le premesse siano vere e la conclusione non lo sia; per tale scopo, esso sembra prestarsi meglio al momento [...] della giustificazione / motivazione, rispetto a quello della verifica cui il giudice è chiamato nel corso del processo” (Monaco, 2008, p. 206). Il secondo, viceversa, si contraddistingue per il fatto che “la relazione tra le premesse e la conclusione è completamente differente”, perché “negli argomenti di tipo induttivo che possono essere valutati come migliori o peggiori a seconda della maggiore o minore attendibilità della conclusione cui si perviene è implicito il ricorso al calcolo delle probabilità attraverso un percorso al termine del quale – anche se le premesse sono tutte vere – il risultato resta al di sotto della certezza” (Monaco, 2008, p. 207). In altri termini: “un argomento deduttivo è quello secondo cui la conclusione segue dalle premesse con necessità assoluta, questa necessità non essendo questione di grado, né dipendendo in alcun modo da qualunque altro dato di fatto; in netto contrasto, un argomento induttivo è quello secondo cui la conclusione [...] segue dalle premesse solo con probabilità, questa probabilità essendo questione di grado e dipendente da eventuali circostanze” (Copi & Cohen, 1998, p.43). Ne deriva che “mentre l’argomento deduttivo valido non può essere in alcun modo arricchito da premesse aggiuntive, l’argomento induttivo raggiunge un più alto grado di verosimiglianza se si è in possesso di ulteriori circostanze o specificazioni” (Monaco, 2008, p. 207).

Quindi, se è vero che “la deduzione dice che qualche cosa deve essere, l’induzione prova che qualcosa è effettivamente operante, l’abduzione suggerisce che qualcosa può essere” (Pizzi, 2009, p. 61), allora “il ragionamento probatorio, teso alla verifica di un’ipotesi circa l’esistenza di un fatto costituito da un comportamento umano, non può fare evidentemente riferimento ad un modello quale quello deduttivo che non consente di pervenire a conoscenze ulteriori rispetto a quelle di cui il giudice è già in possesso. È al ragionamento inferenziale di tipo induttivo che si deve fare ricorso per cercare di individuare la relazione di implicazione o meno che intercorre tra il fatto [...] e l’ipotesi accusatoria da verificare” (Monaco, 2008, p.207). Non a caso, è stato sostenuto che l’abduzione non è la ricerca di una qualsivoglia spiegazione di un evento, ma l’investigazione della miglior spiegazione tra quelle possibili e alternative allo stesso feno-

meno, essendo questa “l’unica che resiste alla falsificazione entro un ventaglio di ipotesi disgiunte” (Pizzi, 2009, p. 62). Tutto questo, però, a patto che l’abduzione sia selettiva e razionale, oltre che creativa (la c.d. razionalità dell’abduzione selettiva – Pizzi, 2009, p. 63), perché tale procedura “si risolve in una serie di falsificazioni successive e l’ipotesi vincente è quella che sopravvive”; pertanto, se “l’ipotesi sopravvissuta fosse ancora oggetto di un ragionevole dubbio”, essa sarebbe “... confermata induttivamente da altri elementi di informazione che ne costituiscono la controprova, superata la quale l’ipotesi si consoliderà guadagnando per sé la qualifica di vera” (Pizzi, 2009, p. 63).

Tale impostazione concettuale riguarda proprio uno dei maggiori problemi penalistici, quasi sempre riscontrabile nei racconti giudiziari e, più che mai, anche in quello del c.d. delitto di Cogne: “quello dell’equilibrio fra esigenze giuridiche e competenze scientifiche”, rispetto al quale, l’alternativa è tra due diverse possibilità operative ed anche narrative: o “permettere al giudice di rifiutare, in base al principio della libera valutazione della prova, delle prove e delle inferenze scientificamente garantite”, o “permettere agli esperti di ‘imporre’ al giudice delle prove e delle inferenze scientificamente garantite” (Tuzet, 2004, p. 291). In merito, si è osservato che, laddove sussistano divergenze fra i periti ed incertezze sullo statuto di una pretesa prova, il giudice non dovrebbe tanto ricorrere al principio della libera valutazione della prova, quanto a quello del favore per l’imputato (Tuzet, 2004, p. 291); quindi, se è necessario andare al di là di ogni ragionevole dubbio, “in dubio pro reo” (Maiwald, 1999, p. 38), perché, in caso contrario, “il giudice avrebbe il potere di dirimere una questione di cui non ha un’effettiva competenza e che per questo verrebbe decisa in base a convincimenti sostanzialmente emotivi o peggior arbitrari” (Tuzet, 2004, p. 291). Tuttavia, la libera valutazione delle prove non equivale alla valutazione soggettiva e svincolata da criteri razionali (Taruffo, 1992), per cui “una concezione inferenziale sensibile agli sviluppi della scienza eviterebbe gli estremi di una valutazione normativamente rigida e di una valutazione soggettiva” (Tuzet, 2004, p. 292).

Sul punto, si richiama incidentalmente anche il contributo, ormai storico, della c.d. sentenza Cozzini^{lvii}, che, seppur emessa per un caso totalmente diverso^{lviii}, offre comunque un importante paradigma per la valutazione giuridica della prova scientifica, laddove sostiene testualmente che il giudice deve avvalersi di leggi scientifiche, valutandone l’attendibilità alla luce di diversi parametri, tra i quali la serietà degli studi condotti, il consenso che registrano nella comunità scientifica, nonché l’identità e l’indipendenza dei consulenti delle parti intervenuti nel dibattimento^{lix}; anche se una parola definitiva, in materia, non può certo ancora pronunciarsi, tenuto conto che “...La giurisdizione, governando la prova e l’accertamento dei fatti e ragionando validamente sui nessi inferenziali che legano logicamente questi alle conclusioni, viene così a caratterizzarsi come espressione di un potere autoritativo, ispirato peraltro a principi di legalità e di razionalità.” (Canzio, 2005, p.55); quasi a ribadire la lezione di foucaultiana memoria, secondo la quale l’unica verità possibile coincide con ciò che il potere determina e impone come conoscenza (Foucault, 1971, 1978), perché è il “potere” a condizionare sempre e comunque il “sapere”.

Leggendo le varie narrazioni giudiziarie del caso qui

esaminato, può sorgere il dubbio sul fatto che il prospettato tipo di ragionamento non sia sempre stato applicato puntualmente e non abbia sempre ispirato validamente quel racconto dei fatti di causa, che, a sua volta, ha comunque motivato la sentenza finale. Infatti, rammentando che alla tradizionale distinzione tra ragionamento induttivo e ragionamento deduttivo, da Peirce (1839-1914) in poi, è stata sostituita un’ulteriore ripartizione nel campo dell’induzione tra due distinti e specifici settori, quello dell’induzione propriamente detta e quello dell’abduzione, nella quale si verifica un raffronto fra abduzioni selettive più o meno sostenibili, proprio il procedimento abduitivo è stato ritenuto il più idoneo a guidare il ragionamento giudiziario¹¹: questo metodo, infatti, permette di risalire dal conseguente all’antecedente (Zaza, 2008), perché in esso dal conseguente non si desume solo l’antecedente, ma anche la regola che correla inevitabilmente i due termini (Zaza, 2008). Ciò posto, quindi, ci si chiede come mai tale paradigma conoscitivo sia stato utilizzato nei termini testé prospettati. Molteplici esempi potrebbero richiamarsi al proposito, ma appaiono emblematici i seguenti aspetti: la dichiarata “totale freddezza” dell’imputata^{lx} (ci si chiede, infatti, se la donna quando telefona al 118 si dimostri, o meno, emotivamente distaccata, o anaffettiva); l’asserito “scontro di testardaggini”^{lxi} (ci si domanda, del resto, come possa definirsi “testardo”, soprattutto da un punto di vista scientifico, un bimbo di tre anni che avrebbe pianto per evitare di spostarsi nel letto matrimoniale); l’assoluta certezza dell’occultamento dell’arma da parte dell’imputata (ci si interroga se sia sufficiente il mancato rinvenimento dell’arma per dimostrare che l’imputata “ha occultato un oggetto sporco di sangue, sapendo che quella era l’arma del delitto...”^{lxii}), senza anche considerare il tempo intercorso tra l’ora del delitto ed il momento in cui sarebbe iniziata la ricerca dell’arma); nonché il presunto “massimo approfondimento di ogni aspetto del giudizio” ad opera del “segnalato interesse mediatico”^{lxiii} (ci si chiede se e fino a che punto due collegi peritali d’ufficio, oltre a quelli delle Parti in causa, e due collegi giudicanti, con migliaia di pagine di atti giudiziari, per poter conoscere meglio la persona dell’imputata abbiano veramente avuto bisogno di alcune interviste televisive, dove il tipo di comunicazione è molto diverso da quella della vita reale).

Pertanto, senza voler entrare nel merito della sentenza finale e prendendo le debite distanze da tesi sia innocentiste, che colpevoliste, non essendo questo lo scopo del presente contributo scientifico, come premesso e qui ribadito a scanso di eventuali fraintendimenti, pare corretto concludere che i racconti giudiziari su questa tragica vicenda sembrano esemplificare quanto segnalato dalla letteratura, laddove afferma: “Se la prova fosse intesa sul metro deduttivo, nessuna condanna sarebbe mai possibile; mentre, se si valuta secondo il criterio induttivo, riappare tutta l’incertezza che ci si proponeva di eliminare. Quali che siano le regole di giudizio, vi sarà sempre un certo numero di pro-

11 Per ulteriori approfondimenti in materia, si rimanda ai contributi di: Iacoboni (2006); Colagé (2010); Zaza (2011); Cherubini, Costanzo, Petruccioli & Viciconte (2011); Cerrone & Repetto (2012).

cessi dove il materiale probatorio può giustificare la condanna come l'assoluzione e dove, quindi, la scelta tra l'una e l'altra, pur doverosamente operata sul presupposto che quella sia l'unica giusta, è inevitabilmente connotata da uno spiccato soggettivismo" (Ferrua, 2007, p. 352); soprattutto laddove la procedura abduittiva parrebbe articolata, almeno a tratti, in modo equivoco, o quantomeno parziale.

Ad un livello ancora diverso si colloca il discorso della criminologia scientifica, che a sua volta è cosa ben diversa dalla criminalistica e dall'investigazione criminale: infatti, se le ultime due devono pronunciarsi sul "con che cosa", sul "dove" e sul "quando" ha commesso un delitto, la prima viceversa deve pronunciarsi sul "perché" e sul "come", soprattutto in una declinazione narratologica. Qui, del resto, quel che conta è il "senso" del crimine, intendendo per "senso" quel portato che "risulta sempre dalla combinazione di elementi che non sono di per sé significanti" (Deleuze, 2000, p. 95), ma che assicura la possibilità di "edificare un'unità oggettiva" (Margaria, 2005, p. 275), nella misura in cui deriva dall'ermeneutica, quale "trasposizione della fenomenologia della percezione nella fenomenologia della storia" (Ricoeur, 2006, p. 110). In altri termini, storicizzando il fenomeno delittuoso, la narrazione della criminologia scientifica trova la sua ragion d'essere e si distingue da tutto ciò che si mimetizza con essa pur non appartenendovi, né per statuto teorico, né per finalità pratiche.

Se si prendono in esame i due racconti scientifico-criminologici del figlicidio di Cogne si può notare che il primo – cioè la perizia psichiatrica d'ufficio redatta nel primo grado di giudizio – ha affermato che un conto è la narrazione mediatica di un reato, un altro è la dimostrazione della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputata in sede giudiziaria; ha escluso nella perizianda elementi tali da comprovare una sua qualsivoglia condizione psicopatologica all'epoca dei fatti di causa; si è astenuto dal formulare ipotesi non suffragate sulla criminogenesi e sulla criminodinamica di un delitto negato a priori ed in modo per nulla patologico. Facendo tutto ciò, ha realizzato una produzione narrativa nella quale l'"autore" (cioè chi scrive il testo), il "narratore" (che può essere o meno il portavoce dell'autore, ma è pur sempre presente come funzione del testo che ha uno statuto del tutto affine a quello dei personaggi) e il "narratario" (cioè il destinatario del racconto) restano sempre chiaramente distinti.

Il secondo racconto – cioè la perizia psichiatrica d'ufficio redatta nel secondo grado di giudizio – ha prospettato nella donna, al momento del reato, l'esistenza di un'alterazione dello stato di coscienza, tale da integrare un'infermità mentale rilevante a titolo di vizio parziale; nel contraddittorio, ad una richiesta di precisazione della corte, che ai più potrebbe anche sembrare cavillosa, se non pretestuosa^{lxiv}, il collegio peritale ha risposto in termini esaustivi, ma ipotetici^{lxv}; e qui, se sul piano logico risulta coerente il collegamento tra premesse e conclusioni, si deve comunque ricordare sia l'ipotesicità dell'antecedente, sia la distinzione tra "contraddizioni" – rappresentate in narratologia da opposizioni orizzontali (riguardanti cioè la densità) indicative della complessità delle identità narrate – e "cambiamenti" – costituiti da opposizioni verticali (inerenti cioè il movimento) e indicativi di un'eventuale trasformazione temporale – (De Carlo, 2010, p. 94).

Quel che è dunque accaduto nelle richieste precisazioni

sembra un fenomeno attinente alla "densità" e non al "mutamento" del personaggio, per cui configurare questo in termini di "correzioni e messe a punto" tali da mutare il precedente giudizio di semi-infermità, come dice la Cassazione^{lxvi}, può essere letto come un'operazione basata su un'abduzione debole, cioè su di un procedimento conoscitivo creativo, ma pur sempre fragile, perché non contiene la propria validità logica, ma deve ricevere conferma per via empirica, conferma che può avvenire solo in termini di probabilità (Bonfantini, 2003; Boniolo & Vidali, 2003; Tuzet, 2006), qui tutte da verificare.

5. Quale conclusione?

Al termine di queste riflessioni, che hanno evidenziato le aporie, le conflittualità ed i paradossi delle diverse tipologie narrative di questo grave delitto, la conclusione più verosimile pare la seguente: la narrazione criminologica, avendo una matrice ermeneutica, una finalità comprensiva ed una connotazione storicistica, deve necessariamente evitare commistioni e collusioni non solo con quella mediatica, ma anche con quella giudiziaria, posto che la storia non si scrive mai nei tribunali (Marquard & Melloni, 2008). In caso contrario, il racconto criminologico si risolverebbe soltanto in un esercizio di retorica, ma, come si sa, "la retorica fonda la prova storica solamente nel momento in cui si incontra con la filologia, altrimenti è invenzione romanzata o sofistica, ossia l'arte di rendere più forte il discorso più debole" (Gotor, 2011, p. 302). Nelle narrazioni sul c.d. delitto di Cogne, non si ha l'impressione che questa eventualità, talora, si sia effettivamente realizzata?

Note

- ⁱ Trasmissioni consultate presso Mediateca (Sede di Milano) e Raiteche (Sede di Roma): Porta a Porta, Rai uno, 24 aprile 2007; Porta a Porta, Rai uno, 26 aprile 2007; La vita in diretta, Rai uno, 23 aprile 2007; La vita in diretta, Rai uno, 26 aprile 2007; Unomattina, Rai uno, 27 aprile 2007; Unomattina, Rai uno, 28 aprile 2007; Telegiornali Rai, 26-27-28-29-30 aprile 2007.
- ⁱⁱ Sul punto precipuo, si rammentano altresì le partecipazioni della donna al "Maurizio Costanzo Show", a "Porta a Porta" e a "Buona Domenica"; inoltre, nella puntata del "Maurizio Costanzo Show" di martedì 16 luglio 2002, ella annunciava in diretta una nuova gravidanza – cfr. sul punto: "La Franzoni: «Aspetto un bambino»", Panorama, 17 luglio 2002; Volpe M., Annuncio in tv: la mamma di Cogne aspetta un figlio, Corriere della Sera, 17 luglio 2002, p.6.
- ⁱⁱⁱ Bonerandi E., Il pianto della madre: «Non sono stata io», La Repubblica, 10 febbraio 2002, p.11; Bonerandi E., Nel paese un urlo di liberazione. Finalmente sapremo la verità, La Repubblica, 14 marzo 2002, p.10; Cascella P., Montecatone abbraccia Anna Maria e Davide fa festa alla sua mammy, La Repubblica, 31 marzo 2002, p.3.
- ^{iv} Muscau C., Val d'Aosta, bimbo di tre anni ucciso in casa, Corriere della sera, 31 gennaio 2002 p.9.; Ponte M., Tre anni, massacrato dentro casa, La Repubblica, 31 gennaio 2002 p.14.
- ^v Paradigmatico, al riguardo, il documento intitolato "L'infanticidio di Cogne. Difendo i giornalisti", a firma "Il gabbiano", pubblicato sul sito Web "Il Barbiere della Sera", Retrieved

- November 28, 2014, from <http://www.ilbarbieredella sera.com/article.php?sid=1474>.
- vi Gatti F, Venti colpi di roncola: così è stato ucciso Samuele, *Corriere della Sera*, 01 febbraio 2003 p. 3; Ponte M., Ucciso da venti colpi di roncola, *La Repubblica*, 01 febbraio 2003 p. 2.
- vii In proposito, appare esemplificativo il seguente contributo: "... Tutto questo discorso ci conduce al programma Porta a Porta del 30 Aprile, dove l'oggetto della trasmissione doveva essere la condanna della F. Ritengo doveroso, pur rispettando i ruoli, di esprimere delle critiche nella mia qualità di Presidente della Associazione Nazionale Esperti Balistici, a varie espressioni e comportamenti poco meritevoli, deontologicamente poco corretti e lontani dalla vera scienza delle investigazioni forensi. Nessuno può negare che la mancanza in trasmissione di figure, quali i tecnici di parte e comunque esperti professionisti in materia che potessero intervenire in contraddittorio con "l'accusa" è una defaillance della RAI a dir poco dispiacevole. La trasmissione appariva solo come una difesa sull'operato del RIS e una esposizione scientifica sulle qualità tecniche dello stesso. Certamente i centri investigativi dei Carabinieri sono dei Centri di grande rispetto e non hanno bisogno di sviolate. Quindi da parte mia grande attenzione alle Istituzioni, ma altrettanto queste devono avere nei confronti dei professionisti anche perché tutti lavoriamo e tutti siamo pagati per gli stessi motivi di Giustizia. Il Dr. Maurizio Belpietro, unica voce dissidente, con argomenti obbiettivi, ha contestato l'affermazione che il sopralluogo era stato svolto nei canoni e nel modo adeguato, evidenziando, per tale motivo il contrario con due esempi: a) Ricorda che i bidoni della spazzatura non erano stati mai sequestrati, costringendo gli stessi carabinieri, dopo giorni, ad effettuare una ricerca nella discarica comunale. b) Si sofferma sul principale evento negativo del sopralluogo che è quello di non essere riusciti ad individuare l'arma del delitto, assenza gravissima per il Direttore, in quanto reperto fondamentale. Questa ultima contestazione veniva osteggiata dal RIS con un sistema culturale inusitato consistente nel voler far passare l'affermazione che l'arma di quel delitto non era da ritenersi fondamentale. E no! sminuire tale prova è una tra le affermazioni meno veritiere che si possano sentire. È una vera sciocchezza e merita una forte critica per il rispetto della scienza. Normalmente l'arma del delitto è la prova principe dello stesso..." - Cfr. il documento intitolato "L'arma del delitto di Cogne a Porta", pubblicato il 3 maggio 2007 da Sandro Lopez sul sito Web www.studiobalisticolopez.net, Retrieved August 10, 2015, from <http://www.Studio balistico Lopez.net/?p=192>.
- viii Al riguardo, cfr. Grasso A., Un delitto vero nel reality show, *Corriere della Sera*, 20 luglio 2004, pp.1-2.
- ix "Torino - Una folla, con tanto di numerini per la precedenza, ha assistito al Palagiustizia di Torino a quello che doveva essere l'ultimo atto del processo d'Appello per il caso Cogne. Ma al termine della giornata non è stata scritta ancora la parola fine sul processo di appello. È stata fissata infatti un'altra udienza per il 27 aprile, dopodiché ci sarà la sentenza..." - cfr. "Cogne, l'accusa: «Annamaria confessi»", 21 aprile 2007, *corriere della sera.it* (Retrieved August 10, 2015 from http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/04_Aprile/20/cogne_franzoni_processo.shtml); ed ancora: "...Folla di curiosi e giornalisti. Il resto delle sedie riservate al pubblico è stracolmo di spettatori e giornalisti. Per entrare hanno atteso ore davanti ai cancelli del Palazzo di giustizia di Torino. Già alle otto, erano almeno cinquanta in coda stringendo tra le dita i biglietti numerati che qualcuno aveva distribuito per rendere ordinato l'ingresso." - cfr. "Cogne ultimo atto, oggi la sentenza. Annamaria: «Non ho ucciso Sammy»", 27 aprile 2007, *la Repubblica.it* (Retrieved August 10, 2015 from <http://www.repubblica.it/2006/11/sezioni/cronaca/processo-cogne/ultima-udienza/ultima-udienza.html>).
- x Sul punto, si segnala incidentalmente come il presente delitto sia addirittura diventato una "Voce" di Wikipedia, enciclopedia online, libera, collaborativa e gratuita - cfr. "Delitto di Cogne" (Retrieved January 2, 2016 from https://it.wikipedia.org/wiki/Delitto_di_Cogne).
- xi "...In conclusione di perizia, i sottoscritti Periti dichiarano che hanno cercato di svolgere la perizia assumendo una doverosa presa di distanza nei confronti di un delitto che ha visto e vede partecipe l'opinione pubblica in termini esasperati, in quanto tali legati all'ambiguità dell'aprioristica presa di posizione in termini colpevolisti o innocentisti. Essi fanno altresì presente che le considerazioni più volte ribadite non hanno alcun significato di disinteresse o di rifiuto nell'assunzione di responsabilità (peraltro dovute e pubbliche, con riferimento ad una perizia), ma vogliono semplicemente e doverosamente inscrivere le argomentazioni nel contesto della metodologia propria della perizia psichiatrica in tema di imputabilità, nel convincimento che l'impostazione di una perizia è e resta comunque vincolata all'onere della prova. Onere della prova che ha ben poco a che fare con l'interpretazione in ordine alla "possibilità" di un generico rapporto tra un supposto fatto ed un evento, rapporto che, in un caso quale quello in esame, stando alle risultanze delle indagini effettuate, potrebbe basarsi su ipotesi possibili ma non provabili, e anche scarsamente probabili. Mentre la perizia, in quanto mezzo di prova, non consente alcun spazio ad ipotesi basate sulla "possibilità", e, tanto meno, ad ipotesi basate su convincimenti personali" - Cfr. Barale F., De Fazio F., Luzzago A., Perizia psichiatrica collegiale su Annamaria Franzoni, Tribunale di Aosta, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 15.07.2002, p.35.
- xii Barale F., De Fazio F., Luzzago A., Perizia psichiatrica collegiale su Annamaria Franzoni, Tribunale di Aosta, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 15.07.2002, p.35.
- xiii Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 688/02 R.G. G.I.P., p. 1.
- xiv Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 688/02 R.G. G.I.P., p. 92.
- xv Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 688/02 R.G. G.I.P., p. 90.
- xvi "...L'atteggiamento mantenuto immediatamente dopo il delitto, circa il quale si è già ampiamente discusso in precedenza, è stato caratterizzato da totale freddezza. Esso, in effetti, trova chiarimento nei risultati rilevati ad esito della somministrazione del test di Rorschach, sulla base del quale si osserva una situazione critica di forte distanziamento difensivo dal coinvolgimento emotivo nei confronti di situazioni nuove, che comporta (...) una regressione alla dipendenza nella gestione delle emozioni e degli affetti a protezione di un sé vitale (consulenza collegiale, pag. 45)..." - cfr. Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 688/02 R.G. G.I.P., p. 91.
- xvii "...una ragazza dai percorsi mentali ed affettivi piuttosto semplici e diretti, assai poco isterica, anzi dalla forte coerenza interna, semmai con scarse sfumature e ridotte ambivalenze. L'affettività è stata mai giocata in modo captativo; semmai è stata orgogliosamente a lungo trattenuta, prima di dilagare, come è successo quando, alla fine degli incontri, Anna Maria Franzoni si è completamente fidata e affidata, in abissi di dolore per i quali non vi sono parole. L'insieme di questi elementi, che delineano il percorso evolutivo della Franzoni, e l'assetto del suo psichismo, con riferimento a tutto l'arco della vita della persona sottoposta all'indagine, non evidenzia la sussistenza di alterazioni psichiche, tali da supportare l'ipotesi di una vulnerabilità della donna, sia con riferimento ad ipotesi di una frattura a carattere dissociativo, che affettivo. E pertanto, pur tenendo conto che la valutazione base concernente l'imputabilità può far riferimento, oltre che alla patologia mentale propriamente detta, alla mera sussistenza di una "infermità" ed

alla correlata ripercussione della stessa sulla capacità di intendere e/o di volere in ordine alla commissione del fatto non emergono dalla perizia elementi che possano ragionevolmente supportare l'ipotesi di una struttura di personalità tale da avvalorare l'ipotesi di una condizione transitoria di infermità...
 ” – cfr. Barale F., De Fazio F., Luzzago A., Perizia psichiatrica collegiale su Annamaria Franzoni, Tribunale di Aosta, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 15.07.2002, pp.30-31.

xviii Si riporta il testo integrale della telefonata
 – Centralino: “Pronto”
 – F: “Ascolti mio figlio ha vomitato sangue e non respira, abito a Cogne”
 – Centralino: “Un attimo che le passo subito ...”
 – F: “Fate presto, la prego” (musica d’attesa per alcuni secondi)
 – Operatrice: “Pronto”
 – F: “Mio figlio ha vomitato sangue, venga subito”
 – Operatrice: “Allora, no, con calma (urla e voci sovrapposte) devo avere l’indirizzo, abbia pazienza”
 – F: “Abito a Cogne”
 – Operatrice: “Il numero di telefono (...). Ecco, Cogne dove?”
 – F: “Frazione Montroz”
 – Operatrice: “Con calma ... Monrò?”
 – F: “Cosa devo fare?”
 – Operatrice: “Numero civico?”
 – F: “Ooh ... eeh ... la prego, sta male!”
 – Operatrice: “Signora, con calma perchè non risolviamo niente. Allora, Monrò?”
 – F: “Numero 4 A. È già venuta stanotte perché stavo male io. Vi prego, aiutatemi, non respira (respiro affannoso, urla, voci incomprensibili)”
 – Operatrice: “Subito ... Signora, abbia pazienza, è Montroz o Monrò?”
 – F: “Montroz”
 – Operatrice: “Ecco. Numero?”
 – F: “Oh, mamma mia. 4 A”
 – Operatrice: “4 A. Signora, allora suo figlio quanti anni ha e come si chiama?”
 – F: “Tre anni, Samuele”
 – Operatrice: “Di cognome?”
 – F: “Lorenzi (interferenza telefonica). La prego, sta malissimo”
 – Operatrice: “Signora, intanto se vomita non lo tenga ...”
 – F: “È tutto insanguinato, ha vomitato tutto il sangue. Non respira ...”
 – Operatrice: “Arriviamo subito, signora”
 – F: “Grazie”
 – Operatrice: “Mi lasci solo il telefono libero perché se no...”
 – F: “Sì, sì, sì, arivederci”.

xix “... Si sa per certo che quella notte A.F era stata poco bene, doveva essersi trattato di una malore (comunque, di un qualcosa percepito come un malore), visto (che) alle cinque del mattino veniva chiamata la guardia medica, che – intervenuta – non ravvisava in realtà infermità alcuna. Non è inverosimile (ma – si ripete – non è provato) che la donna, di fronte a (magari ad un’ennesima) crisi di pianto di S., magari quella notte più agitato del solito, o ad altro fattore occasionale scatenante, continuando a sua volta a sentirsi poco bene abbia perso la propria capacità di autocontrollo, e abbia iniziato a colpire il bimbo dapprima a scopo punitivo, lasciandosi poi trasportare da un’incontrollata ira fino al selvaggio omicidio commesso...”
 – cfr. Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 688/02 R.G. G.I.P., pp. 87-88.

xx “...In effetti, essendosi la F limitata a negare ogni addebito e non risultando specifici dati o circostanze dai quali poter trarre concrete indicazioni, non è possibile pronunciarsi con reale fondamento e non risultando specifici dati o circostanze dai quali poter trarre concrete indicazioni, non è possibile pronunciarsi con reale fondamento in ordine alla motivazione che ha cagionato il fatto. Si può tentare un’indicazione non smentita dagli

atti, e dotata di un minimum di verosimiglianza, senza che questa possa essere ritenuta assistita da elementi probatori o indiziari...” – cfr. Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 688/02 R.G. G.I.P., p. 87.

- xxi “La stessa è giunta a chiedere al marito, dimostrando totale disinteresse per Samuele e quanto avvenutogli, «ne facciamo un altro figlio ? Mi aiuti a farne un altro ?» (cfr. relazione di servizio del CC Casasole, presente al colloquio, 30.01.02. Ciò, ovviamente, non ha valore indiziario nel senso che, attestando un disinteresse verso Samuele, possa ritenersi verosimile che l’imputata abbia eseguito l’azione delittuosa a suo danno” – cfr. Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 491/02 R.G.N.R., p.60.
- xxii “... la donna non era certo sconvolta ed era sin da subito dotata di adeguata freddezza la stessa che la ha indotta a mentire [...] e, in un momento successivo, anche quanto agli zoccoli. Da ciò è lecito evincere, con certezza, che la donna era anche in grado di nascondere, o far nascondere, il corpo del reato, in quanto in grado di agire con freddezza razionalità...” – cfr. Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 491/02 R.G.N.R., p.61.
- xxiii “...Anche a carico di Annamaria Franzoni, in realtà, non risulta alcun movente. Va peraltro osservato che la giurisprudenza costante della Suprema Corte insegna che «l’individuazione di un adeguato movente dell’azione omicidaria perde qualsiasi rilevanza, ai fini dell’affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell’attribuibilità di detta azione all’imputato» (cfr., ex pluribus, Cass. I, 3.6.1998 n.6514)». In effetti, essendosi la Franzoni limitata a negare ogni addebito, e non risultando specifici dati o circostanze dai quali poter trarre concrete indicazioni, non è possibile pronunciarsi con reale fondamento in ordine alla motivazione che ha cagionato il fatto...” – cfr. Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 688/02 R.G. G.I.P., pp. 86-87.
- xxiv Ai fini dell’accertamento della volontà omicida, il movente, elemento di natura soggettiva, costituisce un fattore sussidiario del dolo, nel senso che può consentire una più approfondita e completa valutazione degli elementi obiettivi, quando questi non siano sufficienti ad esprimere un sicuro giudizio sull’esistenza dell’animus necandi (Cass., Sez. 1^a, 14 giugno 1993, n. 7574, Angella; Id., Sez. 1^a, 18 marzo 1982, n. 578, Costa). Il movente, insomma, ha la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo, facendoli convergere in un quadro unitario di riferimento, ma la sua individuazione è destinata a perdere qualsiasi rilevanza, ai fini dell’affermazione di responsabilità di un soggetto per omicidio, allorché sia certa l’attribuibilità di detta azione all’imputato (Cass., Sez. 1^a, 27 aprile 1998, n. 6514, Chiarello, Rv 210710) – cfr. Cassazione penale, Sezione I, sentenza 22.02.2007 n. 7342.
- xxv “...nemmeno si conosce lo strumento usato per offendere, se non in termini assolutamente generici [...] modificando la forza impressa nel colpire e l’angolazione nell’atto ogni dato pu essere manifestamente modificato...” – cfr. Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 491/02 R.G.N.R., p.12.
- xxvi “Bisogna quindi affermare che questa è ignota, nel senso che non è determinabile nemmeno con un’approssimazione nell’ordine della mezz’ora (cfr. verbale di chiarimenti del 17.10.02)” – cfr. Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 491/02 R.G.N.R., p.12.
- xxvii Si fa qui riferimento alla perizia eseguita sul pigiama e sugli zoccoli dal Dott. Schmitter, marcatamente e motivatamente criticata dal Prof. Brinkmann – cfr. Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 491/02 R.G.N.R. pp.15-22.
- xxviii La BPA, quale metodica di studio di dimensioni, forma e traiettoria degli schizzi ematici, non è in grado di pronunciarsi

sempre in modo esatto sulla quantità complessiva di sangue, o sulla distanza esatta di caduta delle gocce, o sull'esatto punto di origine per sovrastima, o sull'epoca precisa della deposizione ematica, o tantomeno su chi sia stato a produrla; sul punto, oltre alla consolidata letteratura specialistica (cfr. James, Kish, & Sutton, 2005; Bevel & Gardner, 2008), si segnalano altresì i contributi più recenti della ricerca scientifica (cfr. Rowe, 2006; Behrooz, Hulse-Smith & Chandra, 2011; de Bruin, Stoel & Limborgh, 2011; Peschel, Kunz, Rothschild & Mützel, 2011).

xxxix "Alla BPA, peraltro, è riconosciuta piena dignità scientifica, purché non si richieda a tale tecnica di indagine ciò che questa non può fornire e che, invece, un esame del DNA molto spesso può consentire di accertare. Non le generalità dell'autore del delitto potranno dunque essere accertate attraverso la BPA, ma certamente, con una corretta applicazione della presente tecnica di indagine, indizi utilizzabili ai fini o di ulteriori accertamenti, o della decisione stessa, potranno essere acquisiti" - cfr. Sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 491/02 R.G.N.R., p.19.

xxx Cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag. 63.

xxxii Cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag. 64.

xxxiii Cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pp.64-66.

xxxiiii Cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag. p.79.

xxxv Cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pp.80-81.

xxxvi Cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., p.260.

xxxvii Cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag. 175.

xxxviii Cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.210.

xxxix "Le affermazioni del C.T. prof. Brinkmann sono state disattese dal GUP [...] per la ritenuta erroneità delle considerazioni esposte dal consulente, asseritamente basate sulla mera applicazione di principi tecnici, avulsi dalla concreta realtà dei fatti, in assenza di esame dei reperti" - cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.188.

xl "...si osserva che tale giudizio non coinvolge, comunque, la BPA di per se stessa, quanto la sua applicazione..." - cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.188.

xli "...In conclusione, per quanto concerne l'applicazione della BPA al caso in esame, nessuna delle critiche addotte dalla Difesa, vuoi nell'atto di impugnazione, vuoi, in sede di discussione, è giustificata. Inoltre, il diverso procedimento che vorrebbe seguire l'ultima Difesa nella interpretazione dei dati, non risponde ai principi di tale disciplina, né trova altre giustificazioni di diverso genere..." - cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.195.

xlii "...La "ribellione" di Samuele diede avvio alla reazione violenta dell'imputata, ansiosa, sofferente, stanca ed arrabbiata, in presenza di un discontrollo, favorito dallo stato ansioso e dall'indicato fattore scatenante, di natura emotigena [...] Nel rilevare quanto precede, la Corte, in effetti, non si discosta dall'indicazione probabilistica data, in proposito, dal Giudice di primo grado, vale a dire, che la Franzoni, trovandosi al cospetto di un Samuele vivacemente "opponente" (l'imputata stessa [giòva aggiungere] ha dichiarato che Samuele aveva un "carattere" più forte di quello del docile Davide), in preda ancora all'acuzie della sindrome ansiosa, e funzionando in modo isterico, abbia

agito contro il bambino a scopo punitivo, "lasciandosi poi trasportare da incontrollata ira fino al selvaggio omicidio commesso" (cfr., per questa finale osservazione, la sentenza di primo grado - p.87 -). Si tratta di un'interpretazione [...] non difforme da quella accolta dal P.G. nelle requisitorie, e che la Corte (non potendo accedere, per quanto detto, alla soluzione peritale della presenza nell'imputata di uno stato dissociativo, inteso come "stato crepuscolare orientato") condivide, definendo l'azione, sotto discontrollo, dell'imputata come occasionale reazione inizialmente punitiva (reazione consona alla sua personalità, che presenta tratti narcisistici, e, quindi, la rende molto sensibile verso chi la contrasta, specie in momenti di crisi e di confusione) dell'ostinazione di Samuele, che non voleva assolutamente stare tranquillo nel "lettone": reazione che subito esorbitò, in modo furioso, per l'impulso irresistibile di un'intensa testardaggine della Franzoni, contrapposta a quella del figlio; insomma, come ha detto il P.G., il quadro di riferimento fu quello di uno "scontro di testardaggini": quella di un bambino ipermotorio e quella di una madre che è portata a voler raggiungere a tutti i costi i risultati ciò che si è prefissata [...] Il che può accadere anche ad una madre buona, o meglio, più che buona, certamente "brava" come la Franzoni, "...mai stata maltrattante con i figli", e che, tuttavia, in un'unica occasione di (grave) stress, anzi, di patologia per scompenso ansioso [scompenso privo, peraltro, della connotazione di vizio di mente]), "può far del male alla sua creatura" (cfr., requisitorie, ud. 27.3.'07, trascr., p.28 segg.)..." - cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag. 525.

xliii "L'unica certezza è costituita dal fatto che si era trattato di una arma impropria, il che depone, anche alla luce della reiterazione dei colpi e della violenza adoperata nell'infliggerli, per un delitto d'impeto (quale sostenuto, infatti, anche dalla Difesa). Peraltro, nell'ipotesi di delitto commesso d'impeto da un terzo aggressore, una volta escluse, in quanto assolutamente incompatibili, sia le armi improprie indicate dai precedenti consulenti (moschettoni, manette), sia il sabot indicato in ultimo, quali oggetti che il terzo avrebbe potuto portare con sé ed usare in un impeto omicida (né sono ipotizzabili altri oggetti che il terzo avrebbe potuto avere con sé), a maggior ragione, ne consegue che l'arma del delitto usata dal terzo deve essere identificata in un oggetto esistente in casa, conclusione, del resto, consona ad una condotta aggressiva d'impeto, che porta ad una individuazione casuale e repentina di un oggetto idoneo ad uccidere, fra quelli a portata di mano ..." - cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.382.

xliv "... il fatto certo che si fosse trattato di un omicidio d'impeto, che fosse stata usata un'arma impropria, da identificarsi verosimilmente in un oggetto che si trovava nella casa del delitto, dovendosi escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione della difesa [...], che nessun oggetto fosse risultato mancante in detta casa per dichiarazione concorde di tutti gli occupanti, che l'arma del delitto non fosse più stata ritrovata, rappresentava un ulteriore indizio grave e preciso nei confronti dell'imputata, in quanto costituiva condotta tipica di chi aveva agito in virtù di una azione aggressiva d'impeto, che aveva portato ad una individuazione casuale e repentina di un oggetto idoneo ad uccidere, fra quelli a portata di mano, e che poi - come l'imputata - aveva avuto la possibilità di nascondere, mentre un aggressore esterno non poteva essersi armato di un oggetto prelevato all'interno dell'abitazione, dal momento che nessuna sottrazione era stata mai evidenziata, né poteva averlo ivi abbandonato, in quanto mai era stato ritrovato..." - cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.389.

xlv "4.2 Il P.G. ha chiesto che ai periti fosse riconosciuta la possibilità di prendere visione anche delle interviste e delle tra-

smisioni televisive in cui l'imputata si è espressa. Il Difensore si è opposto a detta richiesta, con la motivazione che le videoregistrazioni non possono essere acquisite agli atti [...] La Corte ha pronunciato ordinanza datata 12.12.2005 [...] del seguente tenore: "Sulle obiezioni sollevate dalla difesa in merito alla acquisizione ed utilizzazione nell'indagine peritale psichiatrica delle videoregistrazioni delle interviste rilasciate dall'imputata a diverse emittenti televisive, osserva quanto segue: - la norma di cui all'art 228 comma 1 c.p.p. nella parte in cui stabilisce che il perito è facoltizzato a prendere visione dei soli atti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, fissa un limite che non vale per il giudizio abbreviato, quale è l'attuale, sebbene celebrato in udienza pubblica a richiesta dell'imputata; - la norma di cui all'art 234 c.p.p. consente l'acquisizione di qualunque documento, ivi compresi i supporti video filmati; non vale, nel caso, il divieto di cui al comma terzo, dato che non si tratta di documenti relativi ad informazioni relative a voci correnti sul pubblico o afferenti alla moralità della perizianda; - non trova applicazione nemmeno l'art. 236 c.p.p. in quanto si tratta di documenti non riguardanti il giudizio sulla sola personalità della perizianda, ma di documenti potenzialmente rilevanti ai fini della risoluzione del quesito non psicologico, ma relativo alle condizioni di mente della perizianda medesima; [...] - circa il richiamato divieto da parte della difesa, di procedere a perizia psicologica, esso si riferisce al caso in cui l'accertamento delle qualità psichiche prescinda dalla ricerca di eventuali cause patologiche: la Corte nell'ordinanza del 21.11.05 ha già spiegato perché sussistano dubbi ed incertezze sulla esistenza di una patologica psichiatrica in capo all'imputata..." - cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pp. 116-117.

^{xlvi} "Le smorfie. I sorrisi. L'annuncio choc: «Sono di nuovo incinta» trasmesso al Maurizio Costanzo Show il 18 luglio 2002. E anche quel famoso fuori onda andato in tv decine di volte (l'ultima a Matrix) ma registrato da Studio Aperto quando Annamaria Franzoni sbottò alla fine dell'intervista: «Ho pianto troppo?», lasciando tutti di stucco in sala. Tutto questo, e probabilmente anche altri fuori onda inediti, sarà a disposizione dei periti psichiatrici chiamati a stabilire se la mamma di Cogne sia capace di intendere e di volere. Il giudice Romano Pettenati, su richiesta del procuratore generale Vittorio Corsi, ha ordinato di acquisire le interviste televisive perché ritenute «documenti potenzialmente rilevanti» per il lavoro che dovranno svolgere i periti. E il processo mediatico diventa così parte degli atti del processo vero, quello che si celebra di fronte ai giudici in corte d'assise d'appello a Torino..." (cfr. Cristina M., Per la perizia sulla Franzoni anche i fuori onda delle interviste, Corriere della Sera, 13 dicembre 2005, p.22, Retrieved August 10, 2015 from http://archiviostorico.corriere.it/2005/dicembre/13/Per_perizia_sulla_Franzoni_anche_co_9_051213053.shtml).

^{xlvii} De Leo G., Freilone F., Galliani I., Traverso G., Perizia psichiatrica d'ufficio, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, 16.6.2006, p.252.

^{xlviii} De Leo G., Freilone F., Galliani I., Traverso G., Perizia psichiatrica d'ufficio, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, 16.6.2006, pp.213-214.

^{xlix} "Nello stato crepuscolare, il soggetto compie atti automatici o semiautomatici, solo parzialmente filtrati dalla coscienza, che è ristretta in modo generalmente assai intenso. Sono questi connotati che attribuiscono allo stato crepuscolare orientato un rilievo sufficiente ad attingere la nozione di infermità che può influire in modo intenso sulla capacità di intendere e di volere, dando luogo a vizio totale o (più frequentemente) parziale. È stato precisato dai periti [...] che [...] le personalità affette da disturbi d'ansia con fenomeni di conversione somatica e caratterizzate da componenti isteriche (condizione, vale

rammentare, in cui si trovava Annamaria Franzoni nelle ore di passaggio dal 29 al 30 e nel mattino del 30 stesso) non hanno di per sé rilevanza, nel senso che non rientrano nel campo dei soggetti che possono dirsi affetti da vizio di mente, salvo che la suddetta condizione patologica si complichino sino ad attingere, attraverso una sorta di crisi dissociativa, il grado dello stato crepuscolare (orientato). Ora [...] assumendo [...] che vi sia stata alterazione da stato crepuscolare nella condotta aggressiva e violenta dell'imputata ai danni di Samuele, [...] in particolare, nella fase della vera e propria esecuzione e nei momenti immediatamente successivi, sono con essa compatibili, non solo atti automatici o semiautomatici, ma anche comportamenti "finalizzati"? I periti hanno precisato che: "... nello stato crepuscolare orientato, i comportamenti non sono scomposti; sono composti e sono apparentemente finalizzati ad una certa azione. Anche quando l'azione è di carattere aggressivo, i gesti sono apparentemente orientati in quella direzione, pur se il grado di coscienza di quel comportamento può essere esiguo... Successivamente i comportamenti possono essere... o la prosecuzione di quell'atto, oppure possono essere soggetti a delle direttive abituali della personalità che agiscono anche inconsapevolmente, oppure a dei contenuti inconsci che sono poi scarsamente leggibili da parte dell'attore. In questo caso, è evidente che ci sono stati dei comportamenti [...] successivi al fatto, che hanno avuto una prima lettura nel senso di comportamenti finalizzati in modo cosciente ad occultare determinati elementi di prova. Se così è, non spetta a noi valutare, fuoriesce dalla competenza nostra, delle nostre interpretazioni" (ud. citata, trascr., p.85). Secondo i periti, dunque (come emerge dall'ultima proposizione sopra riportata), se il riferimento "finalistico" è inteso nel senso di gesti coscienti, rivolti, dopo l'esecuzione, in direzione sostanzialmente defensionale rispetto a possibili indagini di cui condizionare lo svolgimento o l'esito, essi non sono compatibili con lo stato crepuscolare. In altri termini: "l'esercizio di un'attività difensiva articolata non sarebbe compatibile, perché non è compatibile con una alterazione profonda dello stato di mente, della coscienza, o con un'alterazione tanto profonda da determinare un'amnesia come è possibile che si sia verificato" (trascr.p.89)..." - cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.516.

"...in presenza di siffatta anomalia [...] sono con essa compatibili, non solo atti automatici o semiautomatici, ma anche comportamenti "finalizzati" ? ..." - cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag. 516.

^{li} "...in particolare, nella fase della vera e propria esecuzione e nei momenti immediatamente successivi..." - cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.516

^{lii} "Successivamente i comportamenti possono essere... o la prosecuzione di quell'atto, oppure possono essere soggetti a delle direttive abituali della personalità che agiscono anche inconsapevolmente, oppure a dei contenuti inconsci che sono poi scarsamente leggibili da parte dell'attore..." - cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.516.

^{liii} "Secondo i periti dunque [...] se il riferimento "finalistico" è inteso nel senso di gesti coscienti, rivolti, dopo l'esecuzione, in direzione sostanzialmente defensionale rispetto a possibili indagini di cui condizionare lo svolgimento o l'esito, essi non sono compatibili con lo stato crepuscolare..." - cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.516.

^{liiv} Cfr. Sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^a Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.439.

^{liv} "L'interesse mediatico, spontaneo o scientemente indotto, non si è, dunque, mai risolto in un decremento delle facoltà difen-

- sive della Franzoni ma, piuttosto, nel suo contrario, ampliandone gli spazi di garanzia e favorendo in massimo grado, per l'eshaustività delle indagini espletate, la formazione e maturazione del convincimento dei giudicanti." - cfr. Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza n. 31465 del 29 luglio 2008, pag.14.
- lvi "...nessun vizio può, conseguentemente, ravvisarsi nell'utilizzazione da parte dei periti, del contenuto di conversazioni intercettate e di filmati di trasmissioni televisive svoltesi con la partecipazione della perizianda (peraltro solo marginalmente e cautamente valorizzate), la valutazione della cui pertinenza e rilevanza, apoditticamente escluse dal ricorrente, rientra nelle competenze professionali degli esperti ed, in seconda istanza, dal giudice, in questa sede potendosi, in linea generale, osservare che detti materiali appaiono utili ai fini dell'indagine in quanto comunque appartenenti al vissuto del soggetto..." - cfr. Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza n. 31465 del 29 luglio 2008, p.27.
- lvii "Non è, comunque, esatto che i giudici dell'appello abbiano disatteso le conclusioni rassegnate dai periti psichiatri, posto che quelle esposte nell'elaborato scritto sono state poi rivisitate e corrette in sede di esame orale (v. pag. 516 ss.), e proprio alla luce di tali correzioni e messe a punto si è ritenuto di escludere la configurabilità in concreto di quello stato crepuscolare orientato ipotizzato nella relazione perizia" - cfr. Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza 21 maggio 2008 n.31465, p.28.
- lviii Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, pres. Marzano, est. Blaiotta, ric. Cozzini e altri.
- lix Per approfondimento, cfr. Zirulia, S. (n.d.). Ancora oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità sulle "morti da amianto". Brevi riflessioni a margine della sentenza sul caso Fincantieri (Cass. pen., sez. IV, n. 33311 del 2012, Pres. Brusco, Est. Grasso). *Diritto Penale Contemporaneo*, Retrieved June 27, 2014, from <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1349890079Fincantieri%20Zirulia.pdf>
- lx "...Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove..." - cfr. Cass. pen., sez. IV, 17.9.2010, n. 43786, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta, imp. Cozzini e altri, p.35.
- lxi Cfr. sentenza 19.07.2004 n.135/2004, Ufficio GUP, Tribunale di Aosta, proc. pen. n. 491/02 R.G.N.R., 90.
- lxii Cfr. sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^ Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag. 525.
- lxiii Cfr. sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^ Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.517.
- lxiv Cfr. Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza 21 maggio 2008 n.31465, pag.14.
- lxv Ci si chiede quale senso abbia domandare la distinzione tra atti automatici ed atti finalizzati non solo durante, ma anche dopo un restringimento di uno stato di coscienza, se è vero che dopo questo "...i comportamenti possono essere...o la prosecuzione di quell'atto, oppure possono essere soggetti a delle direttive abituali della personalità che agiscono anche inconsapevolmente, oppure a dei contenuti inconsci che sono poi scarsamente leggibili da parte dell'attore..." - cfr. sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^ Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., pag.516.

- lxvi "...se ha occultato un oggetto sporco di sangue, sapendo che quella era l'arma del delitto, allora questa consapevolezza contrasta con l'ipotesi dello stato crepuscolare rilevante dal punto di vista dell'imputabilità, perché vuol dire che la coscienza non era alterata al punto, quando ha commesso il fatto, da non consentire una consapevolezza di quello che stava facendo, di quello che avveniva ed era tale da consentire un controllo" (trascr., p.102)..."; "...Se c'è la consapevolezza che quella è una casacca che poteva costituire una prova contro di lei, allora questo getta un'ombra anche nei confronti dello stato di mente menomato da stato crepuscolare" (trascr., p.103)... - cfr. sentenza 27.04.2007 n. 07/2007, 1^ Corte di Assise di Appello di Torino, proc. pen. n. 30/04 R.G., p. 517.
- lxvii "Non è, comunque, esatto che i giudici dell'appello abbiano disatteso le conclusioni rassegnate dai periti psichiatri, posto che quelle esposte nell'elaborato scritto sono state poi rivisitate e corrette in sede di esame orale (v. pag. 516 ss.), e proprio alla luce di tali correzioni e messe a punto si è ritenuto di escludere la configurabilità in concreto di quello stato crepuscolare orientato ipotizzato nella relazione perizia" - cfr. Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza 21 maggio 2008 n.31465, p. 28.

Riferimenti bibliografici

- Barbieri, C., & Luzzago, A. (2003). Methodology of psychiatric reports in the case of denial of penal responsibility. In *International Academy Law & Medicine, Abstract Book - XIX Congress I.A.L.M., Milano, 3-6 settembre 2003*, (pp. 208-209). Roma: Omnia Meeting & Congressi srl.
- Barbieri, C., & Pietralunga, S. (2007). L'infanticidio tra psicologia giuridica e problemi probatori. In I. Barbagallo (Ed.), *Le prove* (Vol. I) (pp.989-1014). Torino: UTET.
- Behrooz, N., Hulse-Smith, L., & Chandra, S. (2011). An evaluation of the underlying mechanisms of bloodstain pattern analysis error. *Journal of Forensic Science*, 56, 1136-1142.
- Berger, P., & Luckmann, T. (1997). *La realtà come costruzione sociale*. Bologna: Il Mulino.
- Bertolino, M., & Forti, G. (2005). Prefazione. In G. Forti & M. Bertolino (Eds.), *La televisione del crimine* (pp. XXIX-XL). Milano: Vita e Pensiero.
- Bertolino, M. (2005). Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato. In G. Forti & M. Bertolino (Eds.), *La televisione del crimine* (pp. 191-240). Milano: Vita e Pensiero.
- Bevel, T., & Gardner, R. M. (2008). *Bloodstain Pattern Analysis with an Introduction to Crime Scene Reconstruction* (3rd ed.). Boca Raton: CRC Press.
- Bini, L., & Bazzi, T. (1971). *Psicologia medica* (2nd ed.). Milano: Valardi.
- Binswanger, L. (1993). *Melanconia e Mania* (2nd ed.). Torino: Bollati Boringhieri.
- Bion, W. F. (1976). *Lecture brasiliane*. Rimini-Firenze: Guaraldi.
- Bion, W. F. (1981). *Il cambiamento catastrofico*. Torino: Loescher.
- Birkhoff, J. M. (2011). *Nozioni di medicina legale: Uno strumento per le professioni medico-sanitarie e giuridiche*. Milano: Franco Angeli.
- Bonfantini, M. (2003). *La semiosi e l'abduzione*. Milano: Bompiani.
- Boniolo, G., & Vidali, P. (2003). *Introduzione alla filosofia della scienza*. Milano: Bruno Mondadori.
- Bottura, M. (2007). Il racconto della vita. *Tridimensioni*, 4, 32-41.
- Bramante, A. (2005). *Fare e disfare: dall'amore alla distruttività: Il fliclidio materno*. Roma: Aracne.
- Bruner, J. (1986). *Actual Minds, Possible Worlds*. Cambridge: Harvard University Press.
- Callieri, B. (1997). Della morte e del morire. Aspetti antropofenomenologici. *Rivista di Psicologia Analitica*, 55, 33-41.
- Canestrari, R. (1984). *Psicologia generale e dello sviluppo*. Bologna: Clueb.

- Canzio, G. (2005). Prova scientifica, ricerca della "verità" e decisione giudiziaria nel processo penale. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 8, 55-79.
- Catanesi, R., & Troccoli, G. (1994). La mamma omicida. Aspetti criminologici. *Rassegna di Criminologia*, 2, 167-193.
- Cavicchia Scalamonti, A. (Ed.). (1991). *Tempo e morte*. Napoli: Liguori.
- Ceretti, A. (2005). Il caso di Novi Ligure nella rappresentazione mediatica. In G. Forti & M. Bertolino (Eds.), *La televisione del crimine* (pp. 435-454). Milano: Vita e Pensiero.
- Cerrone, F., & Repetto, G. (Eds.). (2012). *Alessandro Giuliani. L'esperienza giuridica fra logica ed etica*. Milano: Giuffrè.
- Cherubini, P., Costanzo, A., Petrucci, F., & Viciconte G. (2011). *Diritto*. Firenze: Giunti.
- Colagé, I. (2010). *Interazione e interferenza. Epistemologia scientifica ispirata al pensiero di Charles S. Peirce*. Roma: Gregorian & Biblical Press.
- Copi, I., & Cohen, C. (1998). *Introduzione alla logica*. Bologna: Il Mulino.
- Corradi, C. (2005). *Il nemico intimo. Una lettura sociologica dei casi di Novi Ligure e Cogne*. Roma: Meltemi.
- Corradi, C. (2009). *Sociologia della violenza. Modernità, identità, potere*. Roma: Meltemi.
- Curi, U. (Ed.). (2001). *Il volto della Gorgone. La morte e i suoi significati*. Milano: Bruno Mondadori.
- Danani, C. (2003). *L'amicizia degli antichi: Gadamer in dialogo con Platone e Aristotele*. Milano: Vita e Pensiero.
- de Bruin, K. G., Stoel, R. D., & Limborgh J. C. (2011). Improving the point of origin determination in bloodstain pattern analysis. *Journal of Forensic Science*, 56, 1476-1482.
- De Carlo, M. E. (2010). *Autobiografie allo specchio. Strumenti metodologici per ri-leggersi tra educazione degli adulti e narrazione*. Milano: Franco Angeli.
- De Giacomo, P., Resnik, S. & Pierri, G. (1980). *Psicologia medica e psichiatria clinica e dinamica*. Padova: Piccin.
- De Marco, F. (Ed.). (1998). *Il dolore. Algos e Pathos nella filogenesi dell'uomo*. Frosinone: La Bussola.
- De Pasquali, P. (2007). *L'orrore in casa. Psico-criminologia del parenticidio*. Milano: Franco Angeli.
- De Stefano, G. & Franzoni, A. (2006). *La verità*. Milano: Piemme.
- De Stefano, G. (2009). *L'uomo di Cogne*. Roma: Aliberti.
- Di Nola, A. M. (2001). *La nera signora: Antropologia della morte e del lutto*. Roma: Newton Compton.
- Deleuze, G. (2000). Da che cosa si riconosce lo strutturalismo? In P. Fabbri & G. Marrone (Eds.), *Semiotica in nuce: I fondamenti e l'epistemologia strutturale* (Vol. I) (pp. 91-110). Roma: Meltemi.
- Ferrarotti, F. (1972). *Max Weber, la vita, il pensiero, le opere*. Milano: Edizioni Accademia.
- Ferrua, P. (2007). Il giudizio penale: fatto e valore giuridico. In P. Ferrua, F. M. Grifantini, G. Illuminati & R. Orlandi, *La prova nel dibattimento penale* (pp. 317-422). Torino: Giappichelli.
- Foucault, M. (1967). *Le parole e le cose*. Milano: Rizzoli.
- Foucault, M. (1971). *L'archeologia del sapere*. Milano: Feltrinelli.
- Foucault, M. (1972). *L'ordine del discorso*. Torino: Einaudi.
- Foucault, M. (1978). *La volontà di sapere*. Milano: Feltrinelli.
- Francia, A., Verde, A. & Birkhoff J. (Eds.). (1999). *Raccontare delitti. Il ruolo della narrativa nella formazione del pensiero criminologico*. Milano: Franco Angeli.
- Gadamer, H. G. (1983). *Verità e metodo*. Milano: Bompiani.
- Galimberti, U. (2005). *La casa di psiche. Dalla psicanalisi alla pratica filosofica*. Milano: Feltrinelli.
- Garofalo, L. (2009). *Il processo imperfetto. La verità sul caso Cogne*. Milano: Rizzoli.
- Giusti, E. & Di Nardo, G. (2006). *Silenzio e solitudine*. Roma: Sovera Multimedia.
- Gotor, M. (2011). *Il memoriale della repubblica*, Torino: Einaudi.
- Gulotta, G. (2011). *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa*. Milano: Giuffrè.
- Heidegger, M. (1927). *Sein und Zeit*. Halle: Niemeyer (trad. it. Essere e Tempo, a cura di Chiodi P., Longanesi, Milano, 2009).
- Iacoboni, A. (2006). *Prova legale e libero convincimento del giudice*. Milano: Giuffrè.
- Imposimato, F. (2009). *L'errore giudiziario. Aspetti giuridici e casi pratici*. Milano: Giuffrè.
- James, S. H., Kish, P. E. & Sutton T. P. (2005). *Principles of Bloodstain Pattern Analysis: Theory and Practice*. Boca Raton: CRC Press.
- Jaspers, K. (1913). *Allgemeine Psychopathologie*. Heidelberg-Berlin: Springer (trad. it. della VII edizione del 1959 a cura di Priori R., *Psicopatologia generale*, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1964).
- Jesi, F. (1979). *Materiali mitologici*. Torino: Einaudi.
- Kunz, S. N., Klawonn, T. & Grove, C. (2014). Möglichkeiten und Grenzen der forensischen Blutspurenmusterverteilungsanalyse. *Wiener medizinische Wochenschrift*, 164, 358-362.
- Lavorino, C. (2006). *Cogne Delitto infernale Chi ha ucciso Samuele*. Napoli: Tullio Pironti.
- Magrin, V. & Muceli, F. (2008). *La chiave di Cogne. Come si occultava una semplice verità quando il delitto diventa mediatico*. Roma: Cavallo di Ferro.
- Maiwald, M. (1999). *Causalità e diritto penale*. Milano: Giuffrè.
- Margaria, L. (2005). *Passivo e/o attivo. L'enigma dell'umano tra Lévinas e Ricoeur*. Roma: Armando.
- Marquard, O. & Melloni, A. (2008). *La storia che giudica, la storia che assolve*. Roma-Bari: Laterza.
- Merzagora Betsos, I. (2007). Opache follie, impulsi irresistibili, furori non sempre morbosi ed il ritorno della perizia criminologica. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 217-239.
- Monaco, M. M. (2008). Natura e caratteristiche della prova penale. In A. Gaito (Ed.), *La prova penale* (pp. 193-224), Milano: Utet Giuridica - Wolters Kluwer Italia.
- Müller, C. (1980). *Lessico di Psichiatria*. Padova: Piccin.
- Peschel, O., Kunz, S. N., Rothschild, M. A. & Mützel, E. (2011). Blood stain pattern analysis. *Forensic Science, Medicine and Pathology*, 7, 257-270.
- Pizzi, C. (2009). *Diritto, abduzione e prova*. Milano: Giuffrè.
- Pozzan, R. (2006). *Cogne. L'intervista*. Roma: Editori Riuniti.
- Ricoeur, P. (1999). *Tempo e racconto. Volume 2. La configurazione nel racconto di finzione* (2nd ed.). Milano: Jaka Book.
- Ricoeur, P. (2006). *La sfida semiologica*. Roma: Armando.
- Rosati, M. (2002 a). La grammatica profonda della società: sacro e solidarietà in ottica durkheimiana. In M. Rosati & A. Santambrogio (Eds.), *Durkheim, contributi per una rilettura critica* (pp. 81-110). Roma: Meltemi.
- Rosati, M. (2002 b). *Solidarietà e sacro: secolarizzazione e persistenza della religione nel discorso sociologico della modernità*. Roma-Bari: Laterza.
- Rowe, W. F. (2006). Errors in the determination of the point of origin of bloodstains. *Forensic Science International*, 161, 47-51.
- Safran, J. D. & Segal, Z. V. (1993). *Il processo interpersonale nella terapia cognitiva*. Milano: Feltrinelli.
- Savagnone, G. (2006). *Sotto il segno di Hermes. La comunicazione giornalistica dal conflitto alla democrazia*. Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino.
- Scaletti, F. (1999). *Grandi, l'assassino ti sfida!* Milano: Greco & Greco.
- Scharfetter, Ch. (2004). *Psicopatologia generale*. Roma: Giovanni Fioriti.
- Sciacca, F. (1993). *Il mito della causalità normativa. Saggio su Kelsen*. Torino: Giappichelli.
- Seligman, A. B. (2002). *La scommessa della modernità. L'autorità, il Sé e la trascendenza*. Roma: Meltemi.
- Shakespeare, W. (1600-1602). *Amleto*: Traduzione e cura di Agostino Lombardo (1995). Milano: Feltrinelli.
- Smorti, A. (1995). *Il pensiero narrativo*. Firenze: Giunti.
- Smorti, A. (1998). *Il sé come testo. Costruzione delle storie e sviluppo della persona*. Firenze: Giunti.
- Sofsky, W. (1996). *Saggio sulla violenza*. Torino: Einaudi.
- Sommavilla, G. (1981). *Il pensiero non è un labirinto. Dialettica e mi-*

- stero. Milano: Jaca Book.
- Tagliabracci, A., Alessandrini, F., Mazzarini, L., Onofri, V., Onofri, N. & Turchi, C. (2010). *Introduzione alla genetica forense. Indagini di identificazione personale e di paternità*. Milano: Springer-Verlag Italia.
- Taruffo, M. (1992). *La prova dei fatti giuridici*. Milano: Giuffrè.
- Torri, M. G. (2007). *Cogne. Un enigma svelato*. San Lazzaro di Savena (BO): Giraldi.
- Tuzet, G. (2004). Le prove dell'abduzione. *Diritto e questioni pubbliche*, 4, 275-295.
- Tuzet, G. (2006). *La prima inferenza. L'abduzione di C.S. Peirce fra scienza e diritto*. Torino: Giappichelli.
- Verde, A., Angelini, F., Boverini, S. & Majorana M. (2006). *Il delitto non sa scrivere. La perizia psichiatrica tra realtà e fiction*. Roma: De-
riveApprodi.
- Verde, A. & Barbieri, C. (Eds.). (2010). *Narrative del male: Dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction*. Milano: Franco Angeli.
- Verde, A. (2010). Il reale del delitto e i tre livelli della criminologia: criminologia folk, criminologia istituzionale e criminologia scientifica. In A. Verde & C. Barbieri (Eds.). *Narrative del male: Dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction* (pp.15-36). Milano: Franco Angeli.
- Verde, A. (2010). Premessa: dalla vita alla narrativa. In A. Verde A. & C. Barbieri (Eds.). *Narrative del male. Dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction* (pp.145-148). Milano: Franco Angeli.
- Zaza, C. (2008). *Il ragionevole dubbio nella logica della prova penale*. Milano: Giuffrè.
- Zaza, C. (2011). *La sentenza penale. Struttura e casistica*. Milano: Giuffrè.